

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizioni</i>)	41
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	55
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	52
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia. Atto n. 47 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

C. 115 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 23 maggio 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono tuttora in corso le necessarie verifiche istruttorie da parte dei competenti uffici del Governo in merito agli eventuali effetti di carattere finanziario derivanti dal provvedimento, anche alla luce degli elementi di valutazione trasmessi al riguardo dal Ministero dell'interno. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel criticare aspramente il fatto che il Governo chieda

un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, che è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea su richiesta dei gruppi di opposizione, esprime preoccupazione per il rischio che l'*iter* parlamentare del provvedimento sia interrotto, dopo che, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 30 maggio si è convenuto che l'esame da parte dell'Assemblea del provvedimento stesso, già inserito nel calendario del mese di maggio, avrà luogo a partire dalla seduta dell'8 giugno prossimo.

Quindi, nel ricordare che, nella seduta precedente, la Commissione ha deliberato di richiedere che la relazione tecnica sulla proposta di legge C. 596 ed abbinata, riguardante le professioni pedagogiche ed educative, sia trasmessa dal Governo entro il 6 giugno 2023, chiede che, allo stesso modo, sia fissato un termine entro cui il Governo fornisca alla Commissione i chiarimenti richiesti dal relatore sul provvedimento in esame, in modo da definire un calendario chiaro dei lavori, evitando di compromettere ulteriormente i rapporti tra maggioranza e opposizione.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'associarsi alla richiesta del collega Ubaldo Pagano di fissare un termine entro cui il Governo debba fornire gli elementi richiesti, chiede che sia garantito il rispetto delle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo inerenti la programmazione dei lavori della Camera, affinché uno tra i pochi progetti di legge di iniziativa della minoranza effettivamente discussi in Commissione possa finalmente essere esaminato dall'Assemblea.

Daniela TORTO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione, ritiene che il Governo abbia chiesto un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento a causa delle difficoltà riscontrate nel seguire l'*iter* parlamentare dei numerosi decreti-legge approvati.

Ricorda che il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione Affari costituzionali nei tempi previsti e, quindi, si associa alla richiesta avanzata dai colleghi di fissare la data del 6 giugno 2023 come

termine entro il quale il Governo debba fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel comprendere le ragioni della richiesta avanzata dai gruppi di opposizione, invita il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore entro il prossimo 6 giugno, dal momento che, secondo il calendario dei lavori dell'Assemblea, l'esame del provvedimento riprenderà dal successivo 8 giugno.

La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che il Governo sarà in grado di fornire tutti gli elementi richiesti riguardanti i profili finanziari del provvedimento entro il termine del 6 giugno 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice (*vedi allegato*).

Richiamandone gli aspetti principali, al fine di consentire ai componenti della Commissione una migliore valutazione degli elementi informativi forniti, con riferimento all'articolo 1, comma 8, del decreto, fa presente che il differenziale tra gli oneri

relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi alla retribuzione in precedenza corrisposta al Segretario generale, come dettagliati nella richiamata documentazione, a seguito della riorganizzazione delle strutture del medesimo Ministero, troverà comunque copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del citato Dicastero, che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 1.584.976,54 euro e presenta la necessaria capienza anche a fronte della suddetta riorganizzazione.

Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, che consentono all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente nel limite di 50 unità di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché di procedere entro la stessa data all'inquadramento del citato personale nei ruoli dell'Agenzia medesima, evidenzia che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che a tali disposizioni si darà attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate al personale dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 e, comunque, nel rispetto della dotazione organica stabilita a legislazione vigente, con riguardo tanto alla sua consistenza complessiva quanto alla sua composizione.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, che consentono all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di avvalersi fino dal 31 dicembre 2026 di un contingente di 15 unità di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari e operativi, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco proveniente da altre pubbliche amministrazioni, segnala che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo viceversa generare economie di spesa prudenzialmente non quantificate, dal momento che solo il trattamento economico fondamentale continue-

rebbe a essere a carico della finanza pubblica, mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio graverebbero sul bilancio dell'Autorità, al cui finanziamento si provvede tramite un contributo applicato sui ricavi degli operatori regolati.

Precisa che al predetto avvalimento si darà, in ogni caso, corso previo puntuale confronto con le amministrazioni cedenti, in modo da non determinare per queste ultime fabbisogni assunzionali ulteriori rispetto a quelli già programmati a legislazione vigente.

Circa l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, lettera *c*), relativa all'assunzione di personale presso il Ministero dell'interno, afferma che è correttamente quantificato, in quanto la relazione tecnica allegata al provvedimento per un errore materiale indica separatamente gli oneri connessi alle procedure concorsuali, che, invece, sono già computati nell'importo totale delle spese di funzionamento per l'anno 2023, quantificate in misura pari a 1.308.730 euro.

Rileva che, ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1, comma 13, lettera *d*), relativi all'assunzione straordinaria di due dirigenti di prima fascia presso il Ministero della difesa, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma 3 e rappresentato nella tabella B dell'Allegato 2, sono stati presi in considerazione gli oneri derivanti dall'incremento di una sola unità di personale, in quanto il successivo articolo 7, comma 4, al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale, dispone la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, lettera *b*), fa presente che appare necessario precisare che l'utilizzo, ivi previsto, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, decorre, per l'importo di 86.524 euro annui, dall'anno 2024, anziché dall'anno 2023, in conformità a quanto riportato nel pro-

spetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, relativi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per gli anni dal 2024 al 2026 derivanti dal trasferimento delle risorse in conto residui del fondo per le assunzioni di personale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, segnala che è stata calcolata al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive derivanti dall'assunzione del predetto personale.

Per quanto attiene all'articolo 5, comma 3, evidenzia che le risorse del Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio per il 2023, risultano adeguate a far fronte agli oneri derivanti dall'estensione anche all'anno scolastico 2022/2023 della possibilità di innalzare la percentuale delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, in considerazione del vincolo introdotto dal comma 4 dello stesso articolo 5, in base al quale per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022.

Fa presente, quindi, che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, relative all'integrazione del Comitato di valutazione incaricato di esaminare i docenti assunti in periodo di prova con un componente esterno individuato tra dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, da un lato, la retribuzione dirigenziale presenta carattere onnicomprensivo e, dall'altro, eventuali rimborsi di spese ai componenti esterni aggiunti saranno posti a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche interessate, le quali potranno a tal fine attingere alle risorse destinate al proprio funzionamento.

Con riferimento all'articolo 7, comma 5, che autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per il reclutamento nell'anno 2023 di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti, sottolinea che i relativi costi, come dettagliati nella documentazione depositata, sono complessivamente quantificati in 6.686.511 euro a decorrere dall'anno 2024, fermo restando che l'immissione in servizio permanente del predetto personale avrà luogo, per quanto concerne le Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare e, per quanto riguarda l'Arma di carabinieri, nel limite del contingente di personale annualmente autorizzato e corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel medesimo periodo.

In relazione alla nomina, ai sensi dell'articolo 8, di un sub-commissario responsabile di uno o più interventi nell'ex area militare situata nell'isola de La Maddalena rileva che tale nomina costituisce una mera facoltà che il Commissario straordinario può esercitare e che la durata del relativo incarico non potrà comunque eccedere la data del 31 dicembre 2024, in conformità alla spesa autorizzata, per i soli anni 2023 e 2024, dal medesimo articolo 8.

Con riferimento all'articolo 9, commi 1 e 2, afferma che la trasformazione delle strutture tecniche di missione del Ministero dell'università e della ricerca, ivi richiamate, in direzioni generali del medesimo Dicastero non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le predette strutture non sono state ancora attivate e che, comunque, le spese da sostenere per l'istituzione e il funzionamento delle due nuove direzioni generali corrispondono a quelle già previste per le citate strutture di missione, in ragione del fatto che le unità di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere rimangono invariate.

Per quanto concerne l'autorizzazione di spesa di 270.000 euro per l'anno 2023, di cui all'articolo 10, comma 1, destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, ivi richiamate, fa presente che si rende necessaria sul piano contabile al fine di assicurare l'assegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del medesimo Dicastero delle risorse rivenienti dai proventi che a normativa vigente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato in relazione allo svolgimento delle predette attività.

Dopo aver precisato che le attività dell'inviato speciale per il cambiamento climatico di cui all'articolo 12 cesseranno entro il 31 dicembre 2025, segnala che l'attribuzione al dirigente generale, già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, non determina la corresponsione di ulteriori elementi retributivi.

Chiarisce, poi, che, all'articolo 14, comma 4, la rimodulazione del contingente di 45 dirigenti di livello non generale da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della salute, con contestuale incremento dei dirigenti sanitari e corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già autorizzati a legislazione vigente.

Precisa che, in particolare, ai fini della quantificazione del contingente rimodulato, come dettagliato nella documentazione depositata, è stata considerata l'assunzione di dirigenti sanitari di fascia S5, relativa ad incarichi di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni, la cui retribuzione di posizione di parte fissa, di parte variabile e di risultato è inferiore rispetto a quella dei dirigenti sanitari con

incarico di struttura complessa, il cui costo è stato invece quantificato in relazione all'articolo 1, comma 13, lettera o), del presente provvedimento.

Fa presente che, all'articolo 15, comma 10, appare necessario ridurre l'importo delle spese di funzionamento autorizzate per l'anno 2023 in relazione all'assunzione straordinaria di 371 unità presso l'Arma dei carabinieri, al fine di tenere correttamente conto dei ratei riferiti alla medesima annualità cui applicare i costi di vettovagliamento.

Evidenzia altresì che gli oneri associati alle convenzioni che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia potrà stipulare, ai sensi dell'articolo 15, comma 15, con enti e strutture sanitarie pubbliche e private o con singoli professionisti in possesso di particolari competenze sono stati quantificati sulla base di precedenti convenzioni e accordi per la fornitura di prestazioni specialistiche di analisi e diagnostica strumentale, da svolgere anche in occasione delle visite mediche attitudinali richieste per il reclutamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 17, relativa alle assunzioni di personale del Corpo di polizia penitenziaria disposte dal precedente comma 16, secondo periodo, comprende la componente degli oneri riferiti all'indennità spettante al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

Assicura, inoltre, che le risorse individuate a copertura degli oneri di cui all'articolo 16, concernente il potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Riguardo alle spese di funzionamento di cui all'articolo 17, comma 3, relative al potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, rileva che l'onere unitario di 1.500 euro

relativo al primo anno di arruolamento indicato nella relazione tecnica per ciascuna delle categorie di personale militare interessate dalla disposizione, prescinde dal grado del personale arruolato in quanto, per un verso, le spese di vestiario, quantificate nell'ammontare di 800 euro per unità, sono assimilabili per tutti i soggetti che intendono arruolarsi indipendentemente dal ruolo effettivo cui accedono, e, per altro verso, le spese per esigenze di formazione, quantificate in 700 euro per unità, sono state parametrare in base a un costo medio, fermo restando che la formazione primaria cui è avviato il personale all'atto dell'arruolamento presenta caratteristiche omogenee per tutto il personale del Corpo.

Assicura, poi, che la previsione del differimento di un anno dell'avvio della procedura di rientro dall'ulteriore disavanzo emerso per gli enti locali in dissesto, di cui all'articolo 18, comma 1, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dei limiti stabiliti, dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo, che consentono ai medesimi enti di applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare.

Con riferimento alla definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, a seguito delle verifiche effettuate dal tavolo tecnico appositamente istituito dall'articolo 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, segnala che, come precisato nella documentazione depositata, per gli anni 2020 e 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario ha nel complesso ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari ad euro 16.123.155,85, e, pertanto, non potrà essere richiesta allo Stato alcuna ulteriore forma di compensa-

zione finanziaria da parte delle regioni a statuto ordinario.

Dopo aver segnalato che appare necessario rettificare, all'articolo 19, comma 8, l'importo degli oneri previsti per l'anno 2023, in conformità ai dati contenuti nella documentazione depositata, evidenzia che appare altresì necessario riformulare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, relativa al contingente di dieci unità di personale non dirigenziale operante presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di tenere conto dell'effettiva misura della tredicesima mensilità da corrispondere al personale proveniente da enti non ministeriali, non correttamente quantificata nella relazione tecnica a causa di un errore materiale.

Sottolinea che, dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del medesimo articolo 22, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, con specifico riguardo all'incremento da tre a cinque dei membri del consiglio di amministrazione della società Sport e salute e all'istituzione della figura dell'amministratore delegato, la società stessa provvederà, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, ad assumere le determinazioni necessarie alla luce della nuova composizione del consiglio di amministrazione.

Rileva che il Servizio fitosanitario centrale farà comunque fronte ai nuovi adempimenti derivanti dall'ampliamento delle proprie competenze, ad opera dell'articolo 23, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 24, concernente la riorganizzazione di Formez PA, precisa che gli eventuali emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario, individuato nella figura del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, troveranno compensazione nei risparmi derivanti dalla decadenza degli attuali organi di direzione dell'ente medesimo, ferma re-

stando l'opportunità di precisare che il Commissario straordinario potrà avvalersi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assicura, infine, che le risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, nonché del Fondo per assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023, impiegati con finalità di copertura, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, precisa che nella formulazione della proposta di parere è necessario prevedere l'inserimento sia di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, di cui richiama i contenuti, sia di ulteriori condizioni che, pur non essendo direttamente riconducibili all'esigenza di assicurare la copertura finanziaria del provvedimento, recano correzioni di carattere prevalentemente formale, anche al fine di assicurare l'allineamento di talune disposizioni alle indicazioni contenute nella relazione tecnica e nella documentazione de-

positata dal Governo in tutti i casi in cui questo allineamento sia determinato da una sovracopertura rispetto ai dati della relazione tecnica e della documentazione depositata dal Governo.

Ciò posto, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1114, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

preso atto della documentazione depositata nella seduta odierna dal Governo e degli ulteriori chiarimenti da esso forniti, da cui si evince, tra l'altro, che:

con riferimento all'articolo 1, comma 8, il differenziale tra gli oneri relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi alla retribuzione in precedenza corrisposta al Segretario generale, come dettagliati nella richiamata documentazione, a seguito della riorganizzazione delle strutture del medesimo Ministero, troverà comunque copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del citato Dicastero, che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 1.584.976,54 euro e presenta la necessaria capienza anche a fronte della suddetta riorganizzazione;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, che consentono all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente nel limite di 50 unità di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché di procedere entro la stessa data all'inquadramento del citato personale nei ruoli dell'Agenzia medesima, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che a tali disposizioni si darà

attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate al personale dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 e, comunque, nel rispetto della dotazione organica stabilita a legislazione vigente, con riguardo tanto alla sua consistenza complessiva quanto alla sua composizione;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, che consentono all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di avvalersi fino dal 31 dicembre 2026 di un contingente di 15 unità di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari e operativi, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco proveniente da altre pubbliche amministrazioni, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo viceversa generare economie di spesa prudenzialmente non quantificate, dal momento che solo il trattamento economico fondamentale continuerebbe a essere a carico della finanza pubblica, mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio graverebbero sul bilancio dell'Autorità, al cui finanziamento si provvede tramite un contributo applicato sui ricavi degli operatori regolati;

al predetto avalimento si darà, in ogni caso, corso previo puntuale confronto con le amministrazioni cedenti, in modo da non determinare per queste ultime fabbisogni assunzionali ulteriori rispetto a quelli già programmati a legislazione vigente;

L'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, lettera *c*), relativa all'assunzione di personale presso il Ministero dell'interno, è correttamente quantificato, in quanto la relazione tecnica allegata al provvedimento per un errore materiale indica separatamente gli oneri connessi alle procedure concorsuali, che, invece, sono già computati nell'importo totale delle spese di funzionamento per l'anno 2023, quantificate in misura pari a 1.308.730 euro;

ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1, comma 13, let-

tera *d*), relativi all'assunzione straordinaria di due dirigenti di prima fascia presso il Ministero della difesa, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma 3 e rappresentato nella tabella B dell'Allegato 2, sono stati presi in considerazione gli oneri derivanti dall'incremento di una sola unità di personale, in quanto il successivo articolo 7, comma 4, al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale, dispone la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa;

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, lettera *b*), appare necessario precisare che l'utilizzo ivi previsto del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, decorre, per l'importo di 86.524 euro annui, dall'anno 2024, anziché dall'anno 2023, in conformità a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica;

la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, relativi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per gli anni dal 2024 al 2026 derivanti dal trasferimento delle risorse in conto residui del fondo per le assunzioni di personale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, è stata calcolata al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive derivanti dall'assunzione del predetto personale;

con riferimento all'articolo 5, comma 3, le risorse del Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio per il 2023, risultano adeguate a far fronte agli oneri derivanti dall'estensione anche all'anno scolastico 2022/2023 della possibilità di innalzare la percentuale delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e ai

compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, in considerazione del vincolo introdotto dal comma 4 dello stesso articolo 5, in base al quale per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022;

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, relative all'integrazione del Comitato di valutazione incaricato di esaminare i docenti assunti in periodo di prova con un componente esterno individuato tra dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, da un lato, la retribuzione dirigenziale presenta carattere onnicomprensivo e, dall'altro, eventuali rimborsi di spese ai componenti esterni aggiunti saranno posti a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche interessate, le quali potranno a tal fine attingere alle risorse destinate al proprio funzionamento;

con riferimento all'articolo 7, comma 5, che autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per il reclutamento nell'anno 2023 di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti, i relativi costi, come dettagliati nella documentazione depositata, sono complessivamente quantificati in 6.686.511 euro a decorrere dall'anno 2024, fermo restando che l'immissione in servizio permanente del predetto personale avrà luogo, per quanto concerne le Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare e, per quanto riguarda l'Arma di carabinieri, nel limite del contingente di personale annualmente autorizzato e corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel medesimo periodo;

la nomina, ai sensi dell'articolo 8, di un sub-commissario responsabile di uno o

più interventi nell'ex area militare situata nell'isola de La Maddalena costituisce una mera facoltà che il Commissario straordinario può esercitare e la durata del relativo incarico, che peraltro rientra nella discrezionalità di quest'ultimo, non potrà comunque eccedere la data del 31 dicembre 2024, in conformità alla spesa autorizzata, per i soli anni 2023 e 2024, dal medesimo articolo 8;

con riferimento all'articolo 9, commi 1 e 2, la trasformazione delle strutture tecniche di missione del Ministero dell'università e della ricerca, ivi richiamate, in direzioni generali del medesimo Dicastero non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le predette strutture non sono state ancora attivate e che, comunque, le spese da sostenere per l'istituzione e il funzionamento delle due nuove direzioni generali corrispondono a quelle già previste per le citate strutture di missione, in ragione del fatto che le unità di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere rimangono invariate;

l'autorizzazione di spesa di 270.000 euro per l'anno 2023, di cui all'articolo 10, comma 1, destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, ivi richiamate, si rende necessaria sul piano contabile al fine di assicurare l'assegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del medesimo Dicastero delle risorse rivenienti dai proventi che a normativa vigente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato in relazione allo svolgimento delle predette attività;

le attività dell'inviato speciale per il cambiamento climatico di cui all'articolo 12 cesseranno entro il 31 dicembre 2025;

l'attribuzione al dirigente generale, già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, delle funzioni di coordi-

namento dell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, non determina la corresponsione di ulteriori elementi retributivi;

all'articolo 14, comma 4, la rimodulazione del contingente di 45 dirigenti di livello non generale da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della salute, con contestuale incremento dei dirigenti sanitari e corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già autorizzati a legislazione vigente;

in particolare, ai fini della quantificazione del contingente rimodulato – come dettagliato nella documentazione depositata – è stata considerata l'assunzione di dirigenti sanitari di fascia S5, relativa ad incarichi di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni, la cui retribuzione di posizione di parte fissa, di parte variabile e di risultato è inferiore rispetto a quella del dirigente sanitario con incarico di struttura complessa, il cui costo è stato invece quantificato in relazione all'articolo 1, comma 13, lettera o), del presente provvedimento;

all'articolo 15, comma 10, appare necessario ridurre l'importo delle spese di funzionamento autorizzate per l'anno 2023 in relazione all'assunzione straordinaria di 371 unità presso l'Arma dei carabinieri, al fine di tenere correttamente conto dei ratei riferiti alla medesima annualità cui applicare i costi di vettovagliamento;

gli oneri associati alle convenzioni che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia potrà stipulare, ai sensi dell'articolo 15, comma 15, con enti e strutture sanitarie pubbliche e private o con singoli professionisti in possesso di particolari competenze sono stati quantificati sulla base di precedenti convenzioni e accordi per la fornitura di prestazioni specialistiche di analisi e

diagnostica strumentale, da svolgere anche in occasione delle visite mediche attitudinali richieste per il reclutamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 17, relativa alle assunzioni di personale del Corpo di polizia penitenziaria disposte dal precedente comma 16, secondo periodo, comprende la componente degli oneri riferiti all'indennità spettante al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria;

le risorse individuate a copertura degli oneri di cui all'articolo 16, concernente il potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

riguardo alle spese di funzionamento di cui all'articolo 17, comma 3, relative al potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, l'onere unitario di 1.500 euro relativo al primo anno di arruolamento indicato nella relazione tecnica per ciascuna delle categorie di personale militare interessate dalla disposizione, prescinde dal grado del personale arruolato in quanto, per un verso, le spese di vestiario, quantificate nell'ammontare di 800 euro per unità, sono assimilabili per tutti i soggetti che intendono arruolarsi indipendentemente dal ruolo effettivo cui accedono, e, per altro verso, le spese per esigenze di formazione, quantificate in 700 euro per unità, sono state parametrare in base a un costo medio, fermo restando che la formazione primaria cui è avviato il personale all'atto dell'arruolamento presenta caratteristiche omogenee per tutto il personale del Corpo;

la previsione del differimento di un anno dell'avvio della procedura di rientro dall'ulteriore disavanzo emerso per gli enti

locali in dissesto, di cui all'articolo 18, comma 1, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dei limiti stabiliti, dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo, che consentono ai medesimi enti di applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare;

con riferimento alla definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, a seguito delle verifiche effettuate dal tavolo tecnico appositamente istituito dall'articolo 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, risulta che, come precisato nella documentazione depositata, per gli anni 2020 e 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario ha nel complesso ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari ad euro 16.123.155,85, e, pertanto, non potrà essere richiesta allo Stato alcuna ulteriore forma di compensazione finanziaria da parte delle regioni a statuto ordinario;

appare necessario rettificare, all'articolo 19, comma 8, l'importo degli oneri previsti per l'anno 2023, in conformità ai dati contenuti nella documentazione depositata;

appare altresì necessario riformulare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, relativa al contingente di dieci unità di personale non dirigenziale operante presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di tenere conto dell'effettiva misura della tredicesima mensilità da corrispondere al personale proveniente da enti non ministeriali, non correttamente quantificata nella relazione tecnica a causa di un errore materiale;

dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del medesimo articolo 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, con specifico riguardo all'incremento da tre a cinque dei membri del consiglio di amministrazione della società Sport e salute e all'istituzione della figura dell'amministratore delegato, la società stessa provvederà, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, ad assumere le determinazioni necessarie alla luce della nuova composizione del consiglio di amministrazione;

il Servizio fitosanitario centrale farà comunque fronte ai nuovi adempimenti derivanti dall'ampliamento delle proprie competenze, ad opera dell'articolo 23, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 24, concernente la riorganizzazione di Formez PA, gli eventuali emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario, individuato nella figura del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, troveranno compensazione nei risparmi derivanti dalla decadenza degli attuali organi di direzione dell'ente medesimo, ferma restando l'opportunità di precisare che il Commissario straordinario potrà avvalersi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conse-

guenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, nonché del Fondo per assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023, impiegati con finalità di copertura, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

rilevata l'esigenza di:

specificare che, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui può avvalersi l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 12, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

chiarire che l'incarico del sub-commissario di cui all'articolo 8, comma 1, capoverso 13-*sexies*, cessa entro il 31 dicembre 2024;

indicare all'articolo 12, comma 2, l'ammontare complessivo degli oneri relativi ai compensi e alle spese di missione dell'inviato speciale per il cambiamento climatico oggetto di copertura finanziaria;

chiarire all'articolo 14, comma 3, che il personale da assegnare alla istituzione Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale è quello indicato nella tabella B dell'Allegato 2 e non quello della tabella A dell'Allegato 1, come erroneamente indicato al medesimo comma;

precisare che gli oneri di cui il comma 36 dell'articolo 15 provvede alla

copertura sono quelli derivanti dalla somma delle spese autorizzate dai precedenti commi 25, 30, 34 e 35;

specificare che gli oneri di cui all'articolo 25, relativi alla costituzione da parte del Ministero del turismo della società per azioni ENIT s.p.a., sono solo quelli derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, nonché di rendere esplicita la corrispondenza temporale tra gli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria, precisando altresì che l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione è quello di conto capitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

All'articolo 1, comma 13, alinea, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,.

*All'articolo 8, comma 1, capoverso 13-*sexies*, secondo periodo, dopo le parole:* La remunerazione del sub-commissario *aggiungere le seguenti:* , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,.

All'articolo 24, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da svolgere *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

e con le seguenti condizioni:

All'articolo 1, comma 14, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dall'anno

2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Alla relativa copertura con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,.

All'articolo 14, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tabella A dell'allegato 1 con le seguenti: tabella B dell'allegato 2.

All'articolo 15, comma 10, sostituire le parole: euro 865.434 con le seguenti: euro 828.567.

Conseguentemente, al comma 22 del medesimo articolo 15 sostituire le parole: euro 27.341.506 con le seguenti: euro 27.304.639.

All'articolo 15, comma 36, sostituire le parole: 31 e 35 con le seguenti: 34 e 35.

All'articolo 19, comma 8, sostituire le parole: euro 6.130.495 con le seguenti: 6.130.425.

All'articolo 22, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: euro 286.200 con le seguenti: euro 229.609 e sostituire le parole: euro 429.300 con le seguenti: euro 344.414.

All'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzato a costituire aggiungere le seguenti: nell'anno 2023;

al comma 11, sostituire le parole: ai commi da 1 a 10 con le seguenti: al comma 1 e sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede quante parte delle risorse allocate sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sia utilizzata per finanziare gli oneri derivanti dagli incrementi di dotazioni organiche e dalle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 1 del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, evidenzia che l'articolo 1, comma 14, lettera b), prevede che gli oneri derivanti dagli incrementi di dotazioni organiche e dalle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni previsti dal medesimo articolo 1 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sono pari a 822.718 euro per l'anno 2023 e a 86.524 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

Atto n. 45.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127, reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che la relazione tecnica chiarisce come le risorse disponibili a legislazione vigente garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, posto che le stesse si inseriscono nell'ambito delle attività istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

Ciò posto, propone di esprimere valutazione favorevole sul provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia.

Atto n. 47.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia.

Ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione, all'articolo 1, comma 1, provvede alla nomina dell'ingegner Antonio Martini quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia, in sostituzione dell'architetto Ornella Segnalini, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e dimessasi dall'incarico in data 21 luglio 2022.

Evidenzia che l'individuazione dell'opera da realizzare e la nomina del Commissario sono state approvate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice degli appalti.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, rileva che il comma 2 del medesimo articolo 1 dello schema di decreto in esame prevede che al nuovo Commissario straordinario siano applicate le disposizioni che erano state introdotte al momento della nomina del precedente Commissario, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, e che sono state successivamente integrate dall'articolo 5 del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.

Con riferimento ai profili finanziari di tali provvedimenti, ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, all'articolo 4, comma 1, contempla una clausola di invarianza secondo la quale gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa che la medesima disposizione prevede che, tra gli oneri, è compreso il compenso del Commissario straordinario, che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto, è composto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, da una parte fissa, stabilita in euro 50.000 annui lordi, e da una parte variabile, anch'essa non superiore a euro 50.000 annui lordi, la cui liquidazione è subordinata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati e del rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, effettuata da parte della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Segnala che, in relazione all'entità del compenso, il citato comma 3 fa, in ogni caso, salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente la definizione dei trattamenti economici a carico della finanza pubblica.

Sottolinea che, con riguardo all'attività di supporto all'espletamento dell'incarico del Commissario, il comma 2 dell'articolo 4 fissa la quota destinata a finanziare la struttura di supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera in 200.000 euro annui lordi, aumentabile in ragione dell'anno di riferimento del 50 per

cento, a cui si provvede a carico del quadro economico dell'opera.

Rileva che, con le integrazioni introdotte dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, il Commissario è autorizzato ad assumere le funzioni di stazione appaltante, in raccordo con la Regione Siciliana, e, in tal caso, ad aprire apposita contabilità speciale. Il comma 2 del medesimo articolo 5, inoltre, consente al Commissario di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti pubblici, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera nell'ambito della suddetta quota di 200.000 euro prevista per il supporto tecnico.

Tutto ciò premesso, poiché il provvedimento in esame non presenta profili rilevanti dal punto di vista finanziario, muovendosi all'interno della cornice economica definita dai precedenti provvedimenti richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



APPUNTO

OGGETTO: A.C. 1114 - Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Iter parlamentare

Il disegno di legge in oggetto è stato assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro in sede Referente, con i pareri delle Commissioni II Giustizia, III Affari Esteri, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE e Comitato per la legislazione.

SCADENZA: 21 GIUGNO 2023

Analisi dei profili finanziari concernenti il testo

È pervenuto il **Dossier** predisposto dal Servizio del Bilancio. Si riporta di seguito una griglia di sintesi recante, nella prima colonna, le osservazioni riportate nel Dossier e, nella seconda colonna, gli elementi di risposta del Governo

OSSERVAZIONI DOSSIER	RISPOSTA GOVERNO
ARTICOLO 1 commi 2-4 e 13-14	

Incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche amministrazioni	
<p>Al riguardo, si evidenzia che gli importi complessivi degli oneri indicati al comma 14, appaiono discostarsi da quelli analiticamente quantificati dalla relazione tecnica con riferimento a ciascuna amministrazione, con riguardo al 2023. In particolare, l'ammontare degli oneri, quale risultante dalla relazione tecnica, risulta superiore di euro 499.998 rispetto a quello indicato al comma 14, ai fini della copertura finanziaria. Tale differenza appare riconducibile alla spesa di euro 500.000 relativa alle procedure concorsuali del Ministero dell'interno (comma 13, lett. c)). Tale spesa, pur essendo considerata dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere di funzionamento complessivo (euro 1.808.729,44) previsto per il medesimo dicastero, non viene considerata né nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, lett. c) né nel prospetto riepilogativo degli oneri che, a tale riguardo, indicano l'importo di euro 1.308.730. In proposito, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla reale incidenza delle suddette spese concorsuali, ai fini</p>	<p>Si segnala che nella tabella riepilogativa riportata nella relazione tecnica gli oneri connessi alla gestione delle procedure concorsuali per un mero refuso sono computati nell'importo totale delle spese di funzionamento e indicati anche quale voce autonoma.</p>

<p>della puntuale quantificazione delle complessive spese di funzionamento riferite al suddetto dicastero e della loro corretta copertura finanziaria.</p>	<p>Si osserva, inoltre, che l'importo autorizzato con riferimento al Ministero della difesa (comma 13, lett. d)), ai sensi di quanto rappresentato nella Tabella B, si riferisce all'assunzione straordinaria di 2 dirigenti di I Fascia con corrispondente incremento della relativa dotazione organica evidenziato nella Tabella A. La quantificazione di tale importo (euro 175.669 per il 2023 ed euro 263.503 annui a decorrere dal 2024 per l'assunzione ed euro 26.351 per il 2023 ed euro 2.636 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento) come risulta anche in base ai dati riportati dalla relazione tecnica è stato, viceversa, effettuato con riferimento ad una sola unità. Al riguardo appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.</p>		<p>In merito alle quantificazioni degli oneri si conferma che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 è riferita ad una sola posizione dirigenziale di livello generale del ministero della difesa, in quanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, l'altra posizione dirigenziale è coperta mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al predetto Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.</p>		<p>In merito alla componente della spesa autorizzata riferita alle spese di funzionamento, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, ovvero che queste sono</p>
--	--	--	--	--	--

<p>state valorizzate forfettariamente sulla base dei dati storici, si rileva comunque l'opportunità di acquisire i dati e i parametri utilizzati nella suddetta stima.</p>	<p>In proposito, fermo restando quanto osservato, con riferimento ai profili di quantificazione, in relazione alle differenze riscontrate tra i dati contenuti nella relazione tecnica e le autorizzazioni di spesa recate dal comma 13 dell'articolo 1, si rileva che gli importi relativi agli oneri indicati all'alinea del citato comma 14 corrispondono alla somma delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 13 e si prende atto dell'adeguatezza sul piano quantitativo delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura dalle lettere da a) a c) del medesimo comma 14. A tale ultimo riguardo, si segnala peraltro che le risorse indicate come mezzi di copertura anzi superano - con riferimento agli importi previsti a decorrere dall'anno 2027 - gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per un ammontare di 6.944 euro. Sul punto, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità, sul piano della formulazione della disposizione, di allineare l'importo delle risorse individuate come mezzi di copertura a quello degli oneri,</p>
	<p>In merito ai profili di copertura, fa presente che non è possibile allineare la copertura agli oneri in quanto la sovra copertura riportata deriva dal meccanismo di copertura relativa alla riduzione del fondo speciale, che, necessariamente, proietta l'importo da ridurre dall'ultimo anno del triennio, in questo caso dall'anno 2025. Difatti la differenza di euro 6.944 è dovuta alla riduzione dell'accantonamento del Ministero delle imprese e del made in Italy per una sovra copertura rispetto all'onere per euro 2.631 euro e dell'accantonamento del Ministero della salute per una sovra copertura rispetto all'onere per euro 4.313.</p>

<p>indicato nell'alinea del comma 14.</p>	
<p>In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, in riferimento alle annualità successive all'esercizio in corso, si segnala che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 prevede sul predetto Fondo uno stanziamento di 194,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 178,4 milioni di euro per l'anno 2025. In proposito, nel segnalare che tali risorse sono quantitativamente adeguate a far fronte al complesso delle riduzioni disposte dal provvedimento in esame, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dal presente decreto.</p>	
<p>In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rappresenta preliminarmente l'esigenza, sotto il profilo formale, di modificare la lettera <i>b</i>) del comma 14, al fine di precisare - in linea con quanto desumibile anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica - che l'utilizzo delle risorse poste a carico del</p>	<p>Con riferimento alla lettera b) del comma 14, si concorda con il Servizio bilancio in quanto trattasi di un mero refuso, come si evince dalla quantificazione degli oneri corretta indicata al comma 13, lettera a) con riferimento all'autorizzazione di spesa riportata nel testo e nella RT collegata alla predetta copertura. La copertura è riportata correttamente nell'All. 3.</p> <p>In merito alla conferma da parte del Governo sulle disponibilità in via permanente delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, impiegate con finalità di copertura, si confermano le disponibilità del predetto Fondo.</p>

Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, in misura pari a euro "86.524 annui", decorre dall'anno 2024 anziché dall'anno 2023, come indicato nel testo della norma. Ciò premesso, poiché da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 12,5 milioni di euro, non si hanno osservazioni da formulare per tale annualità. Per quanto riguarda, invece, gli oneri a regime dal 2024, nonostante l'esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale del Fondo pari a circa 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 98 milioni di euro per l'anno 2025, **andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità in via permanente delle risorse impiegate con finalità di copertura, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta, a decorrere dal 2032, dall'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6).**

<p>l'avvalimento, fino al 31 dicembre 2023, da parte dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale di un contingente massimo di 50 unità appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni comprese le autorità indipendenti. I relativi oneri retributivi sono a carico dell'Agenzia, diversamente da quanto previsto per il personale proveniente da altre amministrazioni già in avvalimento presso la stessa, i cui oneri, in base all'assetto vigente, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Il suddetto personale può essere inquadrato, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2023, nei ruoli dell'Agenzia nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 12, comma 4, del DL n. 82/2021, secondo modalità selettive determinate dal relativo regolamento. Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che i suddetti oneri potranno essere sostenuti a valere sulla vigente dotazione finanziaria dell'Agenzia. Tanto premesso a conferma della asserita sostenibilità finanziaria di tali nuove spese di personale andrebbe comunque fornita sia una stima degli oneri retributivi, sulla base dei profili professionali coinvolti (dirigente o meno) e del relativo livello di inquadramento</p>	<p>dell'Agenzia di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 17, commi 8, 8-bis e 9, con oneri a carico delle Amministrazioni di provenienza, si è concluso in data 30 giugno 2022. Riguardo all'articolo 1, comma 10, si rappresenta che l'avvalimento di personale previsto in tale disposizione avverrà con oneri a carico dell'Agenzia, ma sempre nel rispetto della dotazione organica e nell'ambito delle risorse finanziarie per il personale già destinate all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 18 del DL 82 del 2021. Quindi, a prescindere dal titolo giuridico – stabilizzazione e assunzione in ruolo o avvalimento – in base al quale il personale sarà in servizio presso l'Agenzia, la neutralità finanziaria di tale disposizione è rappresentata dal fatto che la stessa non modifica la dotazione organica originaria, né nel numero complessivo previsto (300 unità), né nella composizione della medesima, che la legge istitutiva ha fissato in un numero massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale e 24 unità di livello dirigenziale non generale, lasciando indistinte le rimanenti posizioni non dirigenziali.</p>
--	--

<p>retributivo, sia un quadro delle risorse effettivamente disponibili per tale nuova finalità di spesa. Quanto al successivo transito di tale personale nei ruoli dell’Agenzia, pur considerato che, come espressamente previsto dalla norma questo avverrà nei limiti della dotazione organica prevista a normativa vigente, andrebbe acquisito un chiarimento in merito all’impatto che potrebbe prodursi sugli organigrammi delle amministrazioni cedenti (peraltro non individuate alla norma), posto che tale cessione, ove diventasse permanente, potrebbe preconstituire le condizioni di successive richieste assunzionali da parte delle amministrazioni medesime.</p> <p>Ciò stante, andrebbe comunque valutata l’opportunità di inserire un’apposita clausola di neutralità finanziaria con riferimento all’attuazione del comma 10.</p>	
<p>ARTICOLO 1, comma 12 Disposizioni in materia di personale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)</p>	
<p>In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria riferita dalla relazione tecnica con</p>	<p>In via preliminare si fa presente che le previsioni di cui all’art. 58 del DPR 3/1957 si applicano anche se non espressamente richiamate in quanto aventi carattere generale.</p> <p>Sotto il profilo finanziario, si conferma la previsione di neutralità finanziaria in riferimento al bilancio dello Stato con riguardo alla norma in esame che consente, fino al 31 dicembre 2026, ad ARERA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale proveniente da pubbliche amministrazioni. Le acquisizioni di personale da altre amministrazioni pubbliche</p>

<p>riguardo alla norma in esame che consente fino al 31 dicembre 2026 ad ARESA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale in mobilità proveniente da pubbliche amministrazioni. In particolare, andrebbero evidenziati i profili professionali del personale (dirigente o meno) interessato dalla disposizione al fine di poter valutare l'impatto della stessa sull'efficienza operativa delle amministrazioni cedenti ed escludere, pertanto, l'insorgenza presso le stesse di nuovi fabbisogni di personale. A tale ultimo riguardo, comunque, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, nell'ipotesi di collocamento fuori ruolo, che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, posto che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del DPR n. 3/1957, in relazione a ciascun collocamento fuori ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo stesso, deve essere lasciato scoperto un posto.</p>	<p>riguarderebbero personale non dirigenziale (funzionari e operativi), e avverrebbero per il tramite dell'istituto del comando, che sarebbe collocato fuori ruolo solo qualora richiesto dall'ordinamento dell'amministrazione di provenienza. In ogni caso dette acquisizioni avverranno in un contesto di grande attenzione, con inoltro delle relative richieste solo a seguito di puntuale confronto con le pubbliche amministrazioni interessate, così da non sguarnirne i ruoli. Inoltre, non si attingerà a risorse umane di una sola pubblica amministrazione ma si provvederà coinvolgendo una pluralità di organismi così da distribuire le richieste fra un insieme di amministrazioni pubbliche. In conclusione, dal punto di vista finanziario, si ritiene che l'operazione possa generare una economia a vantaggio del bilancio dello Stato in quanto, posto che si tratterebbe di personale proveniente dal bacino delle pubbliche amministrazioni, solo il trattamento economico fondamentale continuerebbe a essere a carico del bilancio statale mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio graverebbero sul bilancio dell'Autorità che gode di autonomia finanziaria e le cui spese di funzionamento provengono da un contributo sui ricavi degli operatori regolati.</p>
---	--

<p>ARTICOLO 3 Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali</p>	<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il Fondo reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a circa 396 milioni di euro per l'anno 2023, a 382 milioni di euro per l'anno 2024 e a 410 milioni di euro per l'anno 2025 e che sullo stesso, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano attualmente disponibili, con specifico riferimento all'anno in corso, 43.506.269 euro.</p> <p>Ciò posto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per il 2023, appare comunque opportuno acquisire una rassicurazione del Governo in ordine alla disponibilità delle citate risorse anche per le annualità successive e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.</p>	<p><i>In merito ai profili di copertura finanziaria si rassicura che l'utilizzo delle risorse del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.</i></p>
<p>ARTICOLO 5, commi da 2 a 4 Personale del Ministero dell'istruzione e del merito – Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a</p>		

<p>livello regionale e innalzamento delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinate alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate</p>	<p>In merito ai profili di quantificazione, sul comma 3 – pur rilevando che la norma è configurata come di carattere facoltativo e che essa proroga una disposizione (comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023) cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica - appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'adeguatezza delle risorse già stanziata sul Fondo Unico Nazionale (FUN), posto che negli ultimi anni si sono resi necessari adeguamenti strutturali e straordinari del fondo stesso (DL 34/2020, legge di bilancio 2021 e legge di bilancio 2022), al fine di garantire nel quinquennio 2017/2018 – 2021/2022 il mantenimento delle retribuzioni di parte “variabile” già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017. Inoltre, al fine di assicurare coerenza interna alla norma in esame la sostituzione dell'anno scolastico 2021/2022 con</p>
	<p>Il comma 1 fornisce alcune disposizioni relative al reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive con particolare riferimento ai soggetti che possono partecipare, ai titoli di studio necessari, alla composizione delle commissioni, alla distribuzione dei punteggi. La disposizione è di carattere procedurale.</p> <p>- I commi 2, 3 e 4 prorogano anche per l'anno scolastico 2022/2023 la vigenza delle Contrattazioni integrative regionali (CIR) che possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate.</p> <p>L'attuazione dei commi è nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale.</p> <p>Si riscontra che il Dossier in oggetto riporta alcune perplessità circa la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge in oggetto, con particolare riferimento all'estensione temporale per l'anno scolastico 2022/2023 di quanto era stato introdotto dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In attuazione dei commi 2 e 3 rimangono vigenti anche per l'a.s. 2022/2023 le Contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale. La copertura finanziaria rimanda al Fondo Unico Nazionale (FUN).</p> <p>A tal proposito, si precisa che l'adeguatezza di risorse stanziata sul Fondo Unico Nazionale (FUN), è assicurata mediante il vincolo introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 che ha previsto che “per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022”.</p> <p>Inoltre, con riferimento ad un'ulteriore osservazione del Dossier in ordine alla formulazione letterale del comma 3, si precisa che, al fine di assicurare la coerenza interna della norma in esame, si condivide l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il riferimento all'anno scolastico 2021/2022 con gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 all'interno del comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023. Si conferma che l'aggiunta dell'anno scolastico 2022/2023 viene disposta, inoltre, per la finalità di evitare la ripetizione delle somme già erogate anche nell'anno scolastico 2022/2023.</p>

<p>gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 dovrebbe essere effettuata ovunque ricorra all'interno del comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, in modo da chiarire che l'aggiunta dell'anno scolastico 2022/2023 si riferisca non solo alla possibilità di innalzare la predetta percentuale delle risorse complessive del FUN, ma anche alla finalità per la quale tale innalzamento viene disposto, ossia quella di evitare la ripetizione delle somme già erogate anche nell'anno scolastico 2022/2023, come per altro emerge dalla relazione illustrativa. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.</p>	
<p>ARTICOLO 5, commi da 5 a 19 Procedura straordinaria di assegnazione di incarichi di docenza a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'A.S. 2023/2024</p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u> non si hanno osservazioni da formulare a proposito dell'integrazione del comitato di valutazione incaricato di esaminare i neoassunti dal momento che la relazione tecnica ha chiarito che all'ulteriore componente non spettano compensi e che l'eventuale</p>	<p>I commi 5 e 6 dispongono esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'assegnazione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/1994 nel limite del contingente autorizzato.</p> <p>- Il comma 7 prevede che nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. La disposizione è di natura ordinamentale.</p> <p>- Il comma 8 riguarda l'integrazione del comitato di valutazione incaricato di esaminare i neoassunti.</p> <p>Con riferimento alle osservazioni del Dossier sulla partecipazione di un componente esterno al comitato di valutazione di cui all'art. 11, d.lgs. n. 297/1994, si conferma che, considerato il principio dell'omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale integrazione non determina ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.</p>

<p>rimborso di spese, in base a norme vigenti, resta a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati.</p> <p>Circa tale ultima asserzione, andrebbe comunque acquisita conferma che dalla procedura ora delineata non derivino dunque oneri ulteriori rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, laddove la relazione tecnica parrebbe riferire la neutralità al fatto che l'onere gravi sull'istituzione scolastica.</p>	<p>Tuttavia, eventuali rimborsi di spese ai componenti esterni aggiunti, come indicato anche nella relazione tecnica, non gravano sui saldi di finanza pubblica, essendo a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche (e, in particolare, delle spese di funzionamento) che si avvarranno del componente esterno.</p> <p>- Il comma 9 prevede che in caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La disposizione è di carattere procedurale.</p> <p>- Il comma 10 prevede il vincolo triennale di permanenza nella scuola presso cui hanno svolto il periodo di formazione e prova per i docenti oggetto della procedura straordinaria di cui al comma 5. La disposizione è di carattere procedurale.</p> <p>- Il comma 11 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili e le modalità di svolgimento delle prove.</p> <p>- Il comma 12 prevede per i posti residui vacanti e disponibili l'utilizzo di ulteriori graduatorie già previste a legislazione e sempre nel limite del contingente autorizzato.</p> <p>- Il comma 13 prevede che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso- i contratti citati rientrano sempre nel limite del contingente autorizzato.</p> <p>- Il comma 14 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i contratti citati rientrano sempre nel limite del contingente autorizzato;</p> <p>- Il comma 15 riguarda il riconoscimento del titolo estero. La disposizione è di natura ordinamentale.</p> <p>- Il comma 16. La disposizione è di carattere procedurale;</p> <p>- Il comma 17 riguarda le immissioni in ruolo che sono disposte sempre nel limite del contingente autorizzato;</p> <p>- Il comma 18 indica la copertura finanziaria necessaria per il triennio 2024-2026 per la Convenzione CIMEA</p> <p>- Il comma 19 prevede un'abrogazione espressa e la semplificazione dell'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno. La disposizione è di natura ordinamentale.</p> <p>- Il comma 20 dispone che a partire dalle operazioni di assunzione riferite all'anno scolastico 2023/24 i vincoli stabiliti dall'art.13, comma 5, del Decreto Legislativo 59/2017 si applicano ai docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato. (il vincolo di permanenza nell'istituzione, per non meno di tre anni). La disposizione è di natura ordinamentale.</p> <p>- Il comma 21 riguarda il Contingente di esperti a supporto dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito senza generare nuovi oneri.</p>
--	--

<p>ARTICOLO 7 Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa</p>	<p>In merito ai profili di quantificazione, la norma modifica l'articolazione del Ministero della difesa aumentando da 2 a 3 (+1) il numero dei relativi Uffici centrali [comma 2, lett. a), n. 1.1] e trasformando il previgente Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa [comma 2, lett. a), n. 1.2]. Vengono, inoltre, incrementate di 2 unità le posizioni dirigenziali generali del Ministero della difesa (comma 3) disponendo, a compensazione e al fine di assicurare l'invarianza di spesa, la soppressione, presso il medesimo dicastero, di un numero di posizioni dirigenziali equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili (comma 4). Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata applicativa dei suddetti commi, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che, diversamente da quanto previsto dalle citate disposizioni, nel fornire i dati della quantificazione (euro 263.503 annui) e della copertura (euro</p>
	<p><i>Al riguardo, si fa presente che dal combinato disposto dell'art. 1, comma 13, lett. d) e dell'art. 7, comma 3, risulta che la spesa totale relativa all'incremento delle due unità dirigenziali generali viene coperta per una unità a valere sulle risorse di cui al comma 14, come specificato alla lett. d) del comma 13 e per una unità mediante il risparmio di spesa realizzato per effetto della soppressione di due posti dirigenziali non generali.</i></p>

<p>320.700 annui) dei relativi oneri, riferisce questi ultimi alla costituzione di 1 posizione dirigenziale generale aggiuntiva (2 nel testo delle norme) e alla conseguente soppressione di 2 posizioni dirigenziali non generali. A tal fine appare, pertanto, necessario aggiornare i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica allo scopo di renderli più aderenti al dato testuale delle disposizioni.</p>	<p>La norma dispone, altresì, il rafforzamento dell'organico della sanità militare, autorizzando la messa a concorso nel 2023 per il reclutamento nelle Forze armate di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e gradi corrispondenti e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti (comma 5). Al riguardo si evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione non appaiono determinati né nel testo dell'articolo né risultano desumibili dalla relazione tecnica che si limita a riferire, in merito ai profili di copertura, che tali oneri saranno sostenuti, per Esercito, Marina e Aeronautica, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa relativi al personale militare, attraverso l'attribuzione dei</p>																		
	<p>DIFESA: Con riferimento alla verifica delle quantificazioni degli oneri si riportano di seguito gli elementi utili ai fini della definizione dei profili di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione all'esame.</p> <p>Nella seguente Tabella sono quantificati gli oneri previsti per l'anno 2024, pari complessivamente a 6.686.511 € (di cui 1.004.712 € per gli Ufficiali e 5.681.800 € per i Marescialli). Tali importi sono ottenuti prendendo a riferimento i costi medi unitari determinati nel sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) per l'anno 2023:</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ONERI UFFICIALI FA/CC</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.M.U. 2023 (Grado Tenente e corrispondenti)</td> <td></td> <td>62.794 €</td> </tr> <tr> <td>Unità</td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE (a)</td> <td>1.004.712 €</td> </tr> </tbody> </table>	ONERI UFFICIALI FA/CC		2024	C.M.U. 2023 (Grado Tenente e corrispondenti)		62.794 €	Unità		16	TOTALE (a)		1.004.712 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ONERI MARESCIALLI FA *</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.M.U. 2023 (grado Maresciallo e corrispondenti)</td> <td></td> <td>47.348 €</td> </tr> </tbody> </table>	ONERI MARESCIALLI FA *		2024	C.M.U. 2023 (grado Maresciallo e corrispondenti)		47.348 €
ONERI UFFICIALI FA/CC		2024																	
C.M.U. 2023 (Grado Tenente e corrispondenti)		62.794 €																	
Unità		16																	
TOTALE (a)		1.004.712 €																	
ONERI MARESCIALLI FA *		2024																	
C.M.U. 2023 (grado Maresciallo e corrispondenti)		47.348 €																	

<p>corrispondenti anni persona a ciascuna Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali. Sul punto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.</p>	<table border="1" data-bbox="279 573 392 1379"> <tr> <td data-bbox="279 573 333 1379">Unità</td> <td data-bbox="333 573 392 1379">120</td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 573 392 1379">TOTALE (b)</td> <td data-bbox="333 573 392 1379">5.681.800 €</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="448 573 507 1379"> <tr> <td data-bbox="448 573 507 1379">TOTALE (a+b)</td> <td data-bbox="448 573 507 1379">6.686.511 €</td> </tr> </table> <p data-bbox="507 824 536 1379">* Non sono previste posizioni per l'Arma dei carabinieri.</p> <p data-bbox="632 315 691 1626">Al riguardo, si evidenzia tuttavia che, come indicato in relazione tecnica, l'onere correlato all'attuazione del comma 5, sarà sostenuto:</p> <ul data-bbox="730 315 994 1496" style="list-style-type: none"> ○ per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare. Pertanto, le immissioni di tale personale sono state programmate rimodulando la pianificazione dei reclutamenti, in modo da assicurare un andamento decrescente delle consistenze del personale militare, nel pieno rispetto sia dei vincoli di bilancio posti dalla Legge n. 244/2012, sia dall'art. 10, comma 2, della Legge n. 119/2022.; ○ per l'Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali, nel rispetto del vincolo del c.d. <i>turn-over</i> al 100%, <p data-bbox="1043 315 1316 1626"><i>Si evidenzia che l'immissione in servizio permanente del contingente di personale sanitario militare non determina ulteriori oneri da quantificare in quanto avverrà nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Difesa. In merito, si rappresenta che per il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annualmente, con Decreto Interministeriale Difesa – Mef e PA vengono determinate le dotazioni organiche complessive e le consistenze medie relative alle effettive presenze in servizio. Ciascuna Forza Armata, in base alle vacanze organiche determinatesi, procede alle assunzioni nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri, le assunzioni vengono autorizzate annualmente con DPCM nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente</i></p>	Unità	120	TOTALE (b)	5.681.800 €	TOTALE (a+b)	6.686.511 €
Unità	120						
TOTALE (b)	5.681.800 €						
TOTALE (a+b)	6.686.511 €						

<p>ARTICOLO 8 Subcommissario per la realizzazione di interventi in aree di interesse nazionale</p> <p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme prevedono che il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale dell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi, fissando la remunerazione del sub-commissario in 80 mila euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, senza tuttavia stabilire alcun limite di durata dell'incarico di cui trattasi. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.</p>	<p><i>Al riguardo, tenuto conto che la nomina del sub-commissario previsto è una facoltà e non un obbligo che il Commissario può esercitare, si ritiene che anche la durata dell'incarico rientri nella discrezionalità dello stesso Commissario fermo restando che lo stesso incarico non potrà superare il 31 dicembre 2024 tenuto conto della copertura finanziaria prevista dalla disposizione.</i></p>
<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, considerato che in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che per il 2023 sul citato Fondo sono disponibili circa 355 milioni di euro, si rileva che il Fondo medesimo reca disponibilità adeguate, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione operata dell'articolo 18, comma 2, del</p>	<p><i>Relativamente all'utilizzo a copertura delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si conferma la disponibilità delle citate risorse per la predetta annualità.</i></p>

<p>provvedimento in esame per la stessa annualità. Per quanto riguarda, invece, il 2024, pur rilevando l'esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 225 milioni di euro sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse per la predetta annualità.</p>	
<p>ARTICOLO 9 Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca</p>	
<p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi 1 e 2 intervengono sull'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, trasformando in direzioni generali del dicastero le strutture tecniche di missione relative al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e alla valutazione dei progetti di ricerca; conseguentemente, le direzioni generali del ministero passano da 6 a 8. La relazione tecnica si limita ad affermare che la riorganizzazione non determina nuovi oneri, trattandosi di una</p>	<p>Al riguardo, in ordine alla trasformazione delle strutture tecniche di missione relative al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e alla valutazione dei progetti di ricerca in Direzioni generali, si fa presente che non sono state sostenute spese relative alle predette strutture in quanto le stesse non sono ancora state attivate.</p> <p>Le spese da sostenere per l'istituzione e il funzionamento delle due nuove direzioni generali sono, ad ogni modo, le medesime di quelle previste per le tecnostrutture di cui all'articolo 19-quinquies del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e all'articolo 28, comma 3-ter, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Ciò in ragione del fatto che le unità di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere, pari ad un (n. 1) Dirigente di livello generale, tre (n. 3) Dirigenti di livello non generale e trentasei (n. 36) Funzionari (ex Area III) per ciascuna delle due Tecnostrutture, rimangono invariate.</p> <p>Si riporta, di seguito, il dettaglio delle spese già autorizzate con i provvedimenti normativi sopra citati, che rimangono tali anche per le due nuove Direzioni generali:</p> <p>- Articolo 19-quinquies, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022: "[...] è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023".</p>

<p>modifica a livello organizzativo. In proposito, tuttavia, al fine di suffragare l'assunzione di invarianza delle disposizioni, peraltro non assistite da una clausola di neutralità finanziaria, andrebbero forniti i dati relativi alle spese sostenute per le strutture oggetto di soppressione e quella da sostenere per l'istituzione delle due nuove direzioni generali o, in alternativa, esplicitare più specificamente le ragioni dell'equivalenza fra le strutture soppresse e quelle istituite. Si potrebbe in ogni caso valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dei predetti commi 1 e 2.</p>	<p>- Articolo 28, comma 3-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: "[...] sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste è altresì autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023".</p>
<p>ARTICOLO 10 Attività ad alto contenuto specialistico <u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme in esame autorizzano, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy adetto alle attività ad alto contenuto specialistico. La relazione illustrativa esplicita la ratio della norma, riconducibile a carenze di personale, e definisce</p>	<p>Con riferimento all'art. 10, si evidenzia che il comma 3 dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, dispone che i proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti.</p> <p>Pertanto, da un punto di vista contabile, le somme versate dai terzi per le attività richieste sono incamerate nel bilancio di entrata dello Stato, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che successivamente provvede alla assegnazione sui capitoli di spesa del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>, secondo le ordinarie procedure della contabilità di Stato.</p> <p>Dal 2022, il bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>, non ha più previsto sul capitolo 3335 pg 15 lo stanziamento, sino a quel momento storicizzato, di 270.000 euro finalizzato a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale del predetto Ministero impegnato nelle attività di cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.</p>

l'intervento in esame come un intervento finanziario una tantum riferito all'anno 2023 in attesa di reperire una soluzione strutturale. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare: pur considerando, infatti, che le spese hanno carattere obbligatorio e poco modulabile, trattandosi di prestazioni lavorative la cui esecuzione è necessaria e di carattere poco differibile al sussistere dei relativi presupposti. Tuttavia la relazione illustrativa precisa che gli oneri economici necessari per lo svolgimento delle attività cui sono finalizzate le predette prestazioni lavorative non incidono sulle risorse di finanza pubblica, in quanto completamente a carico dei terzi e che l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, già dispone che i proventi derivanti da siffatte attività siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato per il finanziamento dei servizi preposti. Tale impostazione parrebbe divergere rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica che invece provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell'onere per l'anno 2023: sul punto appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

In tale occasione, l'evenienza fu positivamente risolta con l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha disposto uno stanziamento di 270.000 sul capitolo 3335 pg 15, per il pagamento delle prestazioni straordinarie del personale del Ministero rese in conto terzi. Analogamente, il bilancio di previsione 2023-25 ha riproposto l'assenza di risorse per gli straordinari relativi alle attività in conto terzi, in quanto nel triennio considerato non risultano essere presenti stanziamenti sul capitolo 3335 pg. 15, pur provvedendo i terzi richiedenti a versare quanto dovuto nel bilancio in conto entrata dello Stato. Pertanto, è necessario, con la previsione di cui all'art. 10, procedere all'assegnazione delle suddette risorse, allo stato non assegnabili in altro modo, pena la paralisi delle attività rese in favore dei terzi richiedenti.

<p>ARTICOLO 11 Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 <u>In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il comma 199 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, il quale per l'anno 2023 reca uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 71 milioni di euro. Al riguardo, tenuto conto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il citato Fondo reca per il 2023 una disponibilità residua pari a circa 67,58 milioni di euro, appare necessaria una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo di tali risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.</u></p>	<p><i>Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.</i></p>
<p>ARTICOLO 12 Modifiche alla disciplina dell'invio speciale per il cambiamento climatico In merito ai profili di quantificazione, si premette che la norma in esame modifica la disciplina concernente l'Invio</p>	<p>La previsione contenuta nel DL 44 del 2023 e richiamata nel Dossier riprende quanto già previsto nella versione dell'art. 17-novies del DL n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021.</p>

<p>speciale per il cambiamento climatico, nominato dai Ministri dell'ambiente e degli affari esteri internazionale per un periodo di tempo la cui durata non è definita dalla norma (sebbene si preveda la possibilità per i Ministri del nuovo Governo eventualmente subentrante di non confermare l'incarico conferito in precedenza e ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di dimissioni). Tanto premesso, pur prendendo atto che l'onere relativo al compenso dell'Inviato è previsto entro un tetto massimo di spesa di 238.380 euro lordi, si osserva che la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime: su tale aspetto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.</p>	
<p>ARTICOLO 14, commi 1 e 2 Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti presso il Ministero delle imprese</p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione oggetto delle norme al dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica - istituita sempre presso il MIMIT - di supporto al Comitato</p>	<p>Con riferimento all'art. 14, commi 1 e 2, si precisa che, per quanto riguarda l'attribuzione delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione al dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, si conferma che detta attribuzione non comporta l'erogazione di ulteriori elementi retributivi.</p>

<p>interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, atteso che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in proposito, appare opportuno acquisire conferma da Governo che detta attribuzione non possa implicare l'erogazione di ulteriori elementi retributivi.</p>	
<p>ARTICOLO 14, comma 3 Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale presso il Ministero della salute</p>	
<p>In merito ai profili di <u>quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle norme, derivante dall'assunzione di personale presso il Ministero della salute è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 13, lettera o), alla cui scheda si rinvia. Si rileva, tuttavia, che nella tabella A dell'allegato 1, per altro espressamente richiamata dalla norma in esame ai fini dell'individuazione dell'incremento da apportare alla dotazione organica del Ministero della salute, non figurano le unità di personale di cui trattasi, che sono invece incluse soltanto nella Tabella B dell'Allegato 2, che reca</p>	<p><i>Al riguardo, si fa presente che la mancata indicazione nella tabella A dell'Allegato 1 è dovuta al fatto che nella stessa sono indicati gli incrementi di dotazione organica che avvengono a valle di autorizzazioni ad assunzioni a tempo indeterminato. Differente è il caso in esame che prevede assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, non incidendo quindi sulla dotazione organica del Ministero della salute.</i> <i>Si rappresenta comunque che il riferimento alla "tabella A dell'Allegato 1" indicato nella norma in esame è un refuso che va sostituito con quello corretto relativo alla "tabella B dell'Allegato 2".</i></p>

<p>esclusivamente l'indicazione delle unità di personale da assumere da parte delle diverse amministrazioni ivi elencate. Su tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.</p> <p>ARTICOLO 14, comma 4 Rimodulazione assunzioni al Ministero della salute</p> <p>In proposito, si osserva che - come si evince anche dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera o), del decreto in esame, la remunerazione annua di un dirigente sanitario appare superiore a quella di un dirigente non sanitario: andrebbero dunque chiarite più puntualmente le ragioni per le quali risulta neutrale una rimodulazione che vede l'incremento dei dirigenti sanitari con corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari. Inoltre, ferma restando l'esigenza di acquisire i predetti chiarimenti, con riferimento alla rimodulazione temporale delle assunzioni (originariamente autorizzate per il solo 2021 e ora per gli anni 2021-2024) si rileva che l'onere ascritto alla disposizione iniziale era di carattere permanente e pertanto, poiché detta rimodulazione temporale comporta un differimento nel medesimo numero di assunzioni, dalla stessa</p>	
<p><i>Al riguardo, in merito alla invarianza finanziaria del contingente rimodulato, si fa presente che nella quantificazione del contingente rimodulato è stata considerata l'assunzione di dirigenti sanitari fascia S5 (incarico di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni), aventi una retribuzione di posizione parte fissa, parte variabile e di risultato inferiore rispetto al dirigente sanitario con incarico struttura complessa quantificato nell'art. 1, comma 13, lett. o), il quale peraltro è beneficiario di una aggiuntiva indennità di incarico di struttura complessa e dell'importo massimo concernente l'indennità di esclusività.</i></p> <p><i>Relativamente all'obiezione che il contingente di personale andrebbe configurato come limite massimo, si osserva che l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 883 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si configura come limite massimo di spesa, bensì è indicata in modo puntuale.</i></p> <p>Con l'osservazione in esame, in ordine alla invarianza finanziaria della modifica normativa all'articolo 1, comma 882, della legge n. 178/2020, viene rilevato che il costo di un dirigente sanitario risulterebbe superiore a quello di un dirigente non sanitario, assumendo quale parametro di riferimento il dato indicato nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera o) del medesimo decreto e, segnatamente, il costo di un dirigente sanitario di struttura complessa, pari a € 194.973,07.</p>	

RETRIBUZIONI DIRIGENTI DI II FASCIA NON SANITARIO COMPRESA COMPENSAZIONE DELLA TRASPARENZA - FASE A	IMPORTO ANNUO con aumento del 0,61378%			IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO del 2023			IMPORTO COMPLESSIVO 6 MESI 2023		
	IMPORTO ANNUO con aumento del 0,61378%	UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO del 2023	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 1,78% CAP PCL1	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 1,78% CAP PCL1	TOTALE CON ONERI	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 1,78% CAP PCL1	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 1,78% CAP PCL1	TOTALE CON ONERI
UNITA' DIRIGENZIALI									
STIPENDIO	45.260,07	46.971,52	14.035,09	3.992,58	64.993,19	23.465,76	7.017,25	1.966,29	32.499,64
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE FISSA	276,39	276,39	67,63	19,24	313,20	113,17	33,81	9,62	156,60
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE VARIABILE	12.853,11	13.040,07	3.896,37	1.108,41	18.044,85	6.520,04	1.948,19	554,20	9.022,43
TOTALE ANNUO COMPETENZE RISSE	26.800,00	27.936,63	8.343,25	2.372,93	38.653,36	13.996,44	4.170,27	1.186,44	19.316,66
RETRIBUZIONI DI RISULTATO ultimo triadato	30.952,11	37.938,41	26.300,04	7.931,33	121.936,54	44.077,27	13.170,32	3.745,58	60.964,27
TOTALE	102.514,08	106.154,23	30.751,28	9.492,35	146.174,19	53.390,28	15.375,94	4.211,17	73.067,09
RETRIBUZIONI DIRIGENTE SANITARIO STRUTTURATA COMPENSAZIONE DELLA TRASPARENZA - FASE A									
UNITA' DIRIGENZIALI									
STIPENDIO	45.260,07	46.971,52	14.035,09	3.992,58	64.993,19	23.465,76	7.017,25	1.966,29	32.499,64
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE FISSA	276,39	276,39	67,63	19,24	313,20	113,17	33,81	9,62	156,60
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE VARIABILE	12.853,11	13.040,07	3.896,37	1.108,41	18.044,85	6.520,04	1.948,19	554,20	9.022,43
IND. INCARICO STRUTTURATA COMPENSAZIONE	8.976,59	9.286,75	2.128,81	747,72	11.674,28	4.388,37	1.064,41	373,86	5.886,64
IND. ESCLUSIVITA' INC. STRUTTURATA COMPENSAZIONE	18.873,29	19.171,58	4.639,25	1.628,58	25.440,69	9.585,79	2.319,76	814,79	12.720,34
TOTALE ANNUO COMPETENZE RISSE	122.119,74	126.772,31	36.277,25	10.771,82	173.776,65	63.363,66	18.138,76	5.383,91	86.888,33
RETRIBUZIONI DI RISULTATO ultimo triadato	15.391,59	15.973,18	3.865,51	1.357,72	21.196,42	7.986,59	1.937,76	678,86	10.386,21
TOTALE CON ONERI	137.511,33	142.745,47	40.143,03	12.129,54	194.973,07	71.350,25	20.071,25	6.064,77	97.484,53

TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI	ANNO 2023	176.578,63
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI	ANNO 2024	341.147,26
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI	ANNO 2025	341.147,26
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI		1.159.033,00

non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già scontato nei tendenziali: ciò, naturalmente, nel presupposto che la rimodulazione sia neutralmente finanziariamente.

Ancora, si osserva che tali assunzioni anche a seguito della rimodulazione qualitativa e temporale restano autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa (ai sensi del comma 883 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo, per assicurare l'osservanza del limite medesimo: circa tale questione appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Sul punto, si osserva che la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto in questione quantifica gli oneri finanziari delle assunzioni oggetto di autorizzazione assumendo quale parametro di riferimento la retribuzione pro capite di un dirigente sanitario con incarico professionale non corrispondente alla direzione di uffici dirigenziali non generali, pari a € 108.643,21, che, come precisato più avanti, costituisce l'unica tipologia di incarico conferibile all'atto della prima immissione nei ruoli del Ministero.

RETRIBUZIONE DIRIGENTE SANITARIO SS COMPRENSIVA DELLA TRIDICESIMA											
UNITÀ DIRIGENZIALI	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 1.	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 2.	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 2.	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 2.	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 2.	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO 2024
	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3798%	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 1.	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 2.	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 2.	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 2.	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG. 2.	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO 2024
STIPENDIO	45.260,67	46.971,52	14.025,06	3.992,58	64.991,19	704.572,85	210.256,37	59.888,69	974.967,91	71.866,43	1.169.985,49
I/V	226,35	226,35	67,63	19,24	313,20	3.384,35	1.014,41	288,37	4.697,15	1.217,29	5.914,44
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	4.000,00	4.000,00	1.564,42	380,14	6.344,56	65.869,25	20.469,25	5.825,08	71.703,30	6.986,47	78.689,77
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	5.000,00	5.000,00	1.556,42	440,00	7.456,42	68.854,20	22.285,20	6.212,08	75.139,28	24.928,53	100.067,81
INDENNITÀ SPECIFICITÀ MEDICA	8.476,34	8.796,25	2.128,81	747,72	11.673,28	131.951,18	31.932,19	11.235,85	175.099,22	13.459,02	210.119,07
IND. ESCLUSIVITÀ INFERIORE 5 ANNI	2.519,19	2.614,42	652,69	222,23	3.469,13	39.216,29	9.490,33	3.333,38	52.039,94	11.386,39	63.426,33
TOTALE ANNUO COMPETENZE FISSE	65.882,59	68.364,29	19.779,11	5.810,97	93.954,41	1.025.465,02	296.686,94	87.154,53	1.409.316,18	120.523,94	1.529.840,12
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ultimo liquidato	10.666,00	11.099,17	2.678,74	940,88	14.688,79	156.037,62	40.181,10	14.113,20	220.331,92	48.217,33	268.549,25
TOTALE CON ONERI	76.548,53	79.463,51	22.457,85	6.751,85	108.643,21	1.191.592,64	336.867,74	101.277,79	1.629.648,10	168.741,27	1.798.389,37

Al riguardo, si precisa, infatti, che nell'ordinamento del Ministero della salute, a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai dirigenti sanitari, collocati in unico ruolo, sono conferiti gli incarichi previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 e dagli articoli 55 e seguenti del CCNL dell'Area delle Funzioni centrali sottoscritto il 9 marzo 2020. Nello specifico, si tratta degli incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, che, al pari del SSN, costituiscono incarichi di natura professionale e non corrispondono alla direzione di uffici di livello dirigenziale non generale. Diversamente, nell'ambito della dotazione organica della dirigenza di II fascia, è individuato un contingente di incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero, corrispondenti agli incarichi di direzione di struttura complessa (decreto interministeriale 9 agosto 2019), ai quali si accede previo interpellato e al ricorrere dei requisiti professionali e di anzianità prescritti. Si precisa che soltanto gli incarichi di struttura complessa hanno natura gestionale e corrispondono alla direzione di strutture dirigenziali non generali.

**ARTICOLO 14, comma 5
Unità di missione presso
l'ISPR**

In proposito, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili per l'esercizio in corso sul citato Fondo, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14,

In merito alle rassicurazioni richieste dal Servizio bilancio, si conferma che le risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 risultano effettivamente disponibili anche per le annualità successive.

<p>lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, dall'articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>	
<p>ARTICOLO 15 commi 7-10 Potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri</p> <p>Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alla stima degli oneri di funzionamento relativi al 2023 (euro 865.433) posto che, alla luce del dato normativo che fa decorrere le assunzioni dal 1° settembre 2023 (quattro mesi) e considerato i parametri e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, i criteri adottati per la sua quantificazione appaiono disallineati tra alcune categorie di personale di cui si prevede l'assunzione. Infatti, mentre con riguardo a 292 appuntati/carabinieri la componente vitto delle spese di</p>	<p>Con riferimento alla verifica delle quantificazioni degli oneri si riportano di seguito gli elementi utili ai fini della definizione dei profili di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione all'esame. Preliminarmente si precisa che, effettivamente, solo per l'anno 2023, da una verifica delle tabelle utilizzate per lo sviluppo degli oneri, è stato riscontrato un errore nella formula per il computo dei mesi a cui riferire i costi di vettoaggiamento. In particolare, solo per 79 unità (16 Ufficiali RT, 30 unità Comando Tutela Salute e 33 unità del Comando Antifalsificazione Monetaria) il costo del vettoaggiamento è stato indicato (erroneamente) su 12/12 (€ 700,00), invece che (correttamente) su 4/12 (€ 233,33).</p> <p>DI SEGUITO LE CORREZIONI DA APPORTARE AI CALCOLI E AL TESTO DELLA NORMA IN SEDE DI CONVERSIONE</p> <p>LA DIFFERENZA AMMONTA A € 36.867</p>

<p>funzionamento sembra essere stata computata, conformemente al dato normativo, per quattro dodicesimi di anno, per le restanti unità di personale la corresponsione della suddetta componente viene prevista integralmente come riferita all'intera annualità.</p>	<p>1) I nuovi costi corretti di funzionamento, solo per l'anno 2023, sono riepilogati nella tabella sottostante:</p> <table border="1" data-bbox="293 546 738 1630"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">anno 2023</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Unità di Personale</th> <th style="text-align: center;">Oneri di Funzionamento</th> <th style="text-align: center;">di cui oneri per il vetrovagliamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 Ufficiali RT</td> <td style="text-align: right;">35.733 €</td> <td style="text-align: right;">3.733,33 €</td> </tr> <tr> <td>30 ISAC – Tutela Salute</td> <td style="text-align: right;">67.000 €</td> <td style="text-align: right;">7.000 €</td> </tr> <tr> <td>33 ISAC – Antifalsificazione Monetaria</td> <td style="text-align: right;">73.700 €</td> <td style="text-align: right;">7.700 €</td> </tr> <tr> <td>292 App/Car.</td> <td style="text-align: right;">652.133 €</td> <td style="text-align: right;">68.133,33 €</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td style="text-align: right;">828.567 €</td> <td style="text-align: right;">86.567 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) I maggiori oneri (errati) inseriti nel testo del D.L. 44/2023 sono pari a circa 36.867 € e pertanto, l'articolo 15, comma 10 del citato decreto va modificato/integrato come di seguito: <i>“10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 865.434 828.567 per l'anno 2023, pari a euro 259.700 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.”</i></p>	anno 2023			Unità di Personale	Oneri di Funzionamento	di cui oneri per il vetrovagliamento	16 Ufficiali RT	35.733 €	3.733,33 €	30 ISAC – Tutela Salute	67.000 €	7.000 €	33 ISAC – Antifalsificazione Monetaria	73.700 €	7.700 €	292 App/Car.	652.133 €	68.133,33 €	Totale	828.567 €	86.567 €
anno 2023																						
Unità di Personale	Oneri di Funzionamento	di cui oneri per il vetrovagliamento																				
16 Ufficiali RT	35.733 €	3.733,33 €																				
30 ISAC – Tutela Salute	67.000 €	7.000 €																				
33 ISAC – Antifalsificazione Monetaria	73.700 €	7.700 €																				
292 App/Car.	652.133 €	68.133,33 €																				
Totale	828.567 €	86.567 €																				
<p>ARTICOLO 15, commi da 15 a 18 Carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria</p> <p>Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi e dei parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di funzionamento. A tale proposito, pur considerato che gli stessi consentono la verifica e la conferma della stima effettuata, si rileva l'opportunità di acquisire</p>	<p>In riferimento all'indennità spettante al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, si rappresenta che la misura della stessa indennità è stata opportunamente considerata nella quantificazione dell'onere derivante dall'assunzione del predetto personale, per il quale è stata preordinata la relativa autorizzazione di spesa di cui al comma 17. In riferimento alle unità da assumere nel nuovo ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, con la costituzione di una dotazione organica ad hoc come definita nella tabella D-bis, di cui all'articolo 19-bis del D.Lgs. 146/2000, introdotto dall'articolo 15, comma 15, lettera a) del DL 44/2023, si specifica che tale valore coincide prudenzialmente con il limite numerico della dotazione organica indicato nella citata tabella D-bis. In riferimento alla quantificazione degli oneri riferiti alla possibile stipula di convenzioni tra l'Amministrazione penitenziaria ed enti e strutture sanitarie pubbliche e private, pari ad euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, si rappresenta che gli stessi sono stati quantificati sulla base di precedenti convenzioni e</p>																					

<p>ulteriori elementi di valutazione volti a chiarire se nell'ambito della suddetta quantificazione si sia tenuto conto delle componenti d'onere riferite alle indennità da riconoscere al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. Peraltro, si evidenzia che il cronoprogramma assunzionale individua in modo puntuale le unità di personale medico da reclutare, laddove, a fronte della determinazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa, anche l'indicazione delle unità da assumere avrebbe dovuto essere disposta entro valore massimi.</p> <p>Quanto, infine, agli oneri riferiti alle convenzioni, che sono dalla norma indicati pari ad euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, pur considerato che gli stessi appaiono configurati al'interno di un limite massimo di spesa, si rileva l'utilità di acquisire comunque i dati e gli elementi sottostanti la loro quantificazione.</p>	<p>accordi per la fornitura di prestazioni specialistiche di analisi e diagnostica strumentale, da svolgere anche in occasione delle visite mediche attitudinali richieste per il reclutamento del personale del corpo di polizia penitenziaria.</p>
ARTICOLO 15, comma 22	

Disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco	<p>Quanto alla copertura finanziaria individuata, si osserva che il ricordato articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per le assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033.</p> <p>Al riguardo, atteso che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato con riferimento all'anno 2023 sul predetto Fondo risultano accantonate risorse esattamente corrispondenti agli oneri da fronteggiare per la medesima</p>
	<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>

<p>annualità, appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.</p>	
<p>ARTICOLO 15, comma 36 Disposizioni finanziarie per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'invio di esperti per la sicurezza</p>	
<p>si prende preliminarmente atto della corrispondenza tra gli importi relativi agli oneri indicati al citato comma 36 e la somma delle spese autorizzate dai precedenti commi 25, 30, 31 e 35 nonché della adeguatezza, sul piano quantitativo, delle risorse finanziarie reperite dal medesimo comma 36. Da un punto di vista meramente formale, con riferimento all'incremento della dotazione organica dei vigili del fuoco, si segnala l'opportunità di richiamare il comma 34, che reca l'autorizzazione di spesa relativa a tale incremento, anziché il comma 31, che reca le disposizioni caratteristiche sostanziali. Circa l'opportunità di tale modifica appare in ogni caso</p>	<p><i>Si condivide l'opportunità di indicare il comma 34 anziché il comma 31</i></p>

<p>utile acquisire l'avviso del Governo.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dall'articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 14, comma 5, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>	<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>
<p>ARTICOLO 16</p> <p>Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato</p> <p>Fermo restando che le predette voci di copertura recano stanziamenti a carattere permanente, appare comunque necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2032, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già</p>	<p><i>Si assicura che l'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime.</i></p>

<p>programmati a valere sulle medesime.</p> <p>ARTICOLO 17</p> <p>Disposizioni in materia di personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera</p>	
<p>Al riguardo, sebbene i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica consentano di verificare e confermare gli importi delle autorizzazioni di spesa disposte dalla norma, si evidenzia come, con riguardo alle spese di funzionamento, la relazione tecnica ipotizzi un onere unitario di 1.500 euro sul primo anno di arruolamento, identico per tutte le categorie di personale militare interessate dalla disposizione, e precisi che tale onere si riferisce per 800 euro alle esigenze di vestiario e per 700 euro a quelle di istruzione. Ciò stante, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle suddette ipotesi, considerata la presumibile diversa incidenza delle attività di formazione degli Ufficiali, dei Sergenti e dei Graduati.</p>	<p>In relazione ai profili di quantificazione, e in particolare ai chiarimenti richiesti in merito alle spese di funzionamento in funzione della diversa incidenza delle attività di formazione degli Ufficiali, dei Sergenti e dei Graduati, si rappresenta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di funzionamento e vettovagliamento, ipotizzate in un onere di funzionamento unitario pari a 1.500 euro sul primo anno di arruolamento a prescindere dal grado del personale arruolato, derivano dal fatto che le spese di vestiario, quantificate nell'ammontare di 800 euro, sono di fatto assimilabili per tutti i soggetti che intendono arruolarsi indipendentemente dal ruolo effettivo (ufficiali, sottufficiali, volontari/truppa) cui accedono; - per quanto attiene alle spese per le esigenze di formazione quantificate in 700 euro per unità, sono state parametrize in base ad un costo medio. Tuttavia, anche rispetto a questa voce di costo, si evidenzia che la formazione primaria cui è avviato tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera all'atto dell'arruolamento, è di base la stessa. Le ore di formazione sono in linea di massima equivalenti ovviamente suddivise in base ai programmi specifici dei vari ruoli determinati e ripartite in base alle singole materie di studio che determinano poi il percorso di studi cui si viene avviati a seconda della proiezione futura di carriera. Anche il percorso specialistico che il personale del Corpo segue negli anni, prevede delle peculiarità tipiche dei ruoli e dei gradi, ma sempre in ambiti estremamente professionalizzati e la formazione stessa è di volta in volta programmata in base alle risorse finanziarie disponibili sugli specifici capitoli di spesa.
<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso,</p>	<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>

<p>appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.</p>	
<p>ARTICOLO 18, comma 1 Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto</p> <p>In merito ai profili di <u>quantificazione</u>, si rileva che le norme in esame modificano i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 16 del decreto-legge 115/2022, che prevedono una procedura agevolata per il rientro dall'ulteriore disavanzo che i comuni in dissesto registrano a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso in cui questo fondo fosse stato, in precedenza, eliminato.</p> <p>L'agevolazione si sostanzia in un differimento dei tempi per il rientro dal nuovo disavanzo emerso, rispetto ai tempi previsti a legislazione vigente. Le modifiche differiscono di un anno l'avvio della procedura di rientro dal disavanzo, il che sembra implicare</p>	<p><i>Circa la richiesta del Servizio Bilancio di elementi idonei a suffragare l'assenza di oneri derivanti dalla norma in esame, si rappresenta che per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, qualsiasi rinvio del ripiano del disavanzo di amministrazione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.</i></p> <p><i>Infatti, la richiamata disciplina prevede che gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare. Pertanto, in caso di rinvio del ripiano del disavanzo, si riduce la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione per un importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare e la correlata capacità di spesa. Tale riduzione compensa l'incremento della capacità di spesa derivante dal minore disavanzo di ripianare.</i></p>

<p>un aumento della capacità di spesa dell'ente con riferimento a tale anno di differimento ed un peggioramento della capacità di spesa nell'anno che si aggiunge al termine della procedura di rientro, ossia nel 2033. In proposito, da quanto sopra esposto, la norma potrebbe apparire idonea ad incidere sui saldi di finanza pubblica, con presumibili peggioramenti nell'anno 2023. Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire dal Governo elementi idonei a suffragare l'assenza di oneri derivanti dalla norma in esame, quale risultante dalla relazione tecnica, con particolare riferimento all'anno 2023.</p>	
<p>ARTICOLO 18, commi 3 e 4 Definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica</p>	
<p>In merito ai profili di <u>quantificazione</u>, pur rilevando che la norma in esame non determina l'insorgenza di minori entrate o di maggiori spese né il venir meno di effetti scontati a legislazione vigente in ordine alla definitiva regolazione dei predetti rapporti finanziari, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una ricostruzione</p>	<p><i>Al fine di consentire la ricostruzione delle ragioni di credito e di debito tra lo Stato e l'insieme delle regioni a statuto ordinario riguardanti i ristori erogati per far fronte alle minori entrate tributarie determinate dall'emergenza Covid19, si riportano i risultati delle verifiche tecniche effettuate dal tavolo tecnico istituito dall'art. 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, con il compito di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome.</i></p> <p><i>In data 31 gennaio 2023, il tavolo tecnico ha concluso le attività riguardanti le regioni a statuto ordinario determinando l'ammontare:</i></p> <p><i>a) delle effettive minori entrate tributarie ordinarie non sanitarie degli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019, pari a €-797.012.456,12 risultanti dai dati contabili analitici riguardanti i rendiconti 2019, 2020 e 2021 trasmessi dalle regioni</i></p>

delle ragioni di credito e di debito in materia di ristori tra lo Stato e l'insieme delle regioni a statuto ordinario, posto che la relazione tecnica non appare consentirne una ricostruzione esaustiva.

alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Tale importo non riguarda le minori entrate riscosse a seguito delle attività di accertamento e controllo, che possono essere recuperate a seguito della ripresa delle attività di lotta all'evasione, per le quali è stato erogato uno specifico ristoro di € 950.751.551, da riacquisire al bilancio dello Stato in quote annuali, secondo le modalità individuate dall'articolo 111, commi 2-octies e 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni, che non possono essere oggetto di ristori, pari a € 4.452.678,47;

c) delle maggiori e minori spese non sanitarie commesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pari complessivamente a -16.036.494,45;

d) dei ristori complessivamente erogati alle Regioni per far fronte alle minori entrate ordinarie nel 2020 e nel 2021, pari a € 1.056.388.449. In particolare, sono stati considerati i ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), i ristori delle minori entrate IRAP di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000), i trasferimenti previsti dall'art. 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000).

Tali risultati, rappresentati nelle tabelle di seguito riportate, evidenziano che nel 2020 e nel 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario nel complesso ha ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle Regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari a € 16.123.155,85, determinato dalla differenza tra:

1) i ristori non utilizzati delle regioni che hanno ricevuto risorse superiori alle effettive minori entrate, pari a € 442.915.219,02. Tale importo è il risultato della somma algebrica delle lettere da a) a d), tenendo conto che, per ciascuna regione, il ristoro non utilizzato non può essere superiore all'ammontare del ristoro erogato; 2) le minori entrate non ristrate delle regioni che hanno ricevuto ristori inferiori ai minori gettiti accertati dal tavolo, pari a € -426.792.063,17. Tale importo è il risultato della somma algebrica delle lettere da a) a d),

Per quanto riguarda i ristori di cui al punto 1 si rappresenta che l'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, dispone il riversamento al bilancio dello Stato delle risorse previste dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ricevute in eccesso dalle regioni. Diversamente, per i ristori erogati per l'agevolazione IRAP e per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione non è prevista la restituzione al bilancio dello Stato dei ristori non utilizzati. Al fine di evitare contenziosi con scarse probabilità di esito positivo per lo Stato, i ristori erogati per l'agevolazione IRAP e per la soppressione della dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione sono stati considerati per verificare l'effettivo ristoro delle Regioni e non anche ai fini del riversamento al bilancio dello Stato. Pertanto, i ristori da riversare al bilancio dello Stato, quantificati considerando prioritariamente come "non utilizzate" le risorse di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono pari a € 359.695.219,02.

Tale importo non è sufficiente ad assicurare a ciascuna regione il recupero dell'intero importo delle effettive perdite di gettito, determinando un ammontare di minori entrate non ristrate pari a € 67.096.844,15.

Per quanto riguarda le minori entrate di cui al punto 2), si richiama l'accordo tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito il 20 luglio 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

	<p>di Trento e di Bolzano, che al punto 7) prevede "di regolare in futuro i reciproci rapporti finanziari, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese e dei ristori, in favore delle regioni o in modo da garantire il recupero delle risorse in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato sulla base di apposita Intesa in Conferenza Stato-Regioni". In conclusione, come rappresentato nella Relazione tecnica, risulta che:</p> <p>a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a € 16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e <u>nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;</u></p> <p>b) <u>a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;</u></p> <p>c) <u>l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato (euro 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di euro 67.096.844,15 a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito (euro -426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2020.</u></p>
<p>ARTICOLO 19, comma 1 Disposizioni in materia di trattamenti accessori</p> <p>Con riferimento a entrambe le coperture finanziarie previste, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che</p>	<p>Si assicura che le risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano effettivamente disponibili anche per le annualità successive.</p>

<p>dall'articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>	<p>ARTICOLO 19, comma 2</p> <p>Fondo premialità e condizioni lavoro personale non dirigenziale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)</p>	<p>Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>
		<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>

<p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.</p>	
<p>ARTICOLO 19, comma 4 Misure per il personale dell' Agenzia italiana del farmaco (AIFA)</p>	
<p>In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, che stima l'importo complessivo dell'onere sulla base del differenziale tra l'importo dell'indennità di amministrazione prevista in base all'assetto privilegiante e quella determinabile in ragione delle innovazioni normative introdotte, si rileva l'opportunità che siano forniti gli elementi e i dati alla base di siffatta determinazione, al fine di consentire la piena verifica della medesima stima.</p> <p>Si osserva inoltre che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari attesi dalla norma non evidenzia il corrispondente effetto</p>	<p><i>Al riguardo, Si segnala che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la copertura degli oneri derivanti dall' articolo 19, comma 4, è imputata erroneamente all' accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, anziché al Fondo di cui all' articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021. Tale circostanza, come peraltro evidenziato anche dagli Uffici del Servizio bilancio, non compromette la copertura finanziaria del decreto dato il margine positivo sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto attualmente contabilizzato per il complesso del provvedimento. All' atto del passaggio parlamentare si provvederà ad adeguare correttamente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.</i></p>

di minori entrate fiscali e contributive, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato disposta ai fini della copertura della disposizione, giacché il predetto prospetto ascrive erroneamente la copertura medesima alla riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute. In sostanza, con riferimento alle norme in esame, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indica un effetto netto positivo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari 0,5 milioni di euro per ciascun anno del periodo considerato, di fatto non esistente. Ciò tuttavia non compromette la copertura finanziaria complessiva del decreto in esame, posto che il medesimo prospetto riepilogativo, con riferimento all'intero provvedimento, evidenzia un avanzo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, comunque superiore al predetto effetto netto, ossia pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2024, e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>	<p><i>Al riguardo, si assicura che le risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano effettivamente disponibili anche per le annualità successive.</i></p>
<p>ARTICOLO 19, commi da 6 a 8 Trattamenti accessori a favore del personale della Presidenza del Consiglio</p>	
<p>si osserva, con riguardo all'estensione applicativa dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio, che la relazione tecnica si limita a riportare gli importi dei relativi oneri senza fornire i dati e</p>	<p><i>Al riguardo, si fa presente che per mero refuso è stato riportato nella relazione tecnica relativamente al comma 6 l'onere di 462.267 anziché di 462.197 riferito al personale non dirigenziale di prestito come derivante dalla tabella trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che di seguito si riporta:</i></p> <p style="text-align: center;">Stima dell'impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale non dirigenziale di prestito</p>

<p>gli elementi sottostanti la stima degli stessi. Né vengono forniti elementi di valutazione atti a giustificare la limitazione degli effetti finanziari dell'onere specificamente riferito al comma 7, al solo 2023. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Appare altresì necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi all'applicazione dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.</p>	<p>Oneri per il trattamento economico fondamentale del personale di ruolo corrispondenti all'incremento tabellare da 36 a 38 ore. Fondo 2021</p> <p style="text-align: right;">1.400.285,00</p>
	<p>Dotazione organica PCM E DPC</p> <p style="text-align: right;">2.454</p>
	<p>Impatto sul trattamento economico accessorio del personale di ruolo, valori pro capite</p> <p style="text-align: right;">571</p>
	<p>Personale di prestito PCM e DPC</p> <p style="text-align: right;">810</p>
	<p>Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito</p> <p style="text-align: right;">462.197</p>
<p><i>Tale refuso ha avuto ripercussioni sull'onere riferito all'anno 2023 per un importo maggiorato di 70 euro. Il totale dell'onere del comma 6 risulta pari a euro 1.862.482 e il totale dell'onere del comma 8 è pari a 6.130.425. Pertanto, non si evidenzia una carenza di copertura.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda l'onere per l'anno 2024 l'onere riportato al comma 8 risulta corretto considerato quanto sopra riportato con riferimento al comma 6.</i></p> <p><i>Con riferimento al comma 7 si riporta di seguito la tabella riferita all'importo di 267.943 per il solo anno 2023 relativo all'onere del personale dirigenziale di prestito come trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri:</i></p>	
<p>Stima dell'impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale dirigenziale di prestito a regime</p>	
	<p>Oneri per il trattamento economico accessorio dei referendari e dei dirigenti di II fascia della PCM</p> <p style="text-align: right;">2.000.000,00</p>

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="220 1014 320 1599">Dotazione organica referendari PCM e dirigenti di II fascia della Protezione Civile</td> <td data-bbox="220 315 320 1014">209</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="320 315 427 1599"> Impatto sul trattamento economico accessorio del personale di ruolo, valori pro capite 9.569,378 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1014 528 1599">Personale dirigenziale di II fascia di prestito</td> <td data-bbox="427 315 528 1014">28</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1014 635 1599">Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito</td> <td data-bbox="528 315 635 1014">267,943</td> </tr> </table>	Dotazione organica referendari PCM e dirigenti di II fascia della Protezione Civile	209	Impatto sul trattamento economico accessorio del personale di ruolo, valori pro capite 9.569,378		Personale dirigenziale di II fascia di prestito	28	Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito	267,943
Dotazione organica referendari PCM e dirigenti di II fascia della Protezione Civile	209								
Impatto sul trattamento economico accessorio del personale di ruolo, valori pro capite 9.569,378									
Personale dirigenziale di II fascia di prestito	28								
Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito	267,943								
<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 6 e 7, concernenti rispettivamente i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio e l'incremento del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30</p>	<p>In ordine alla copertura finanziaria, per quanto riguarda le annualità successive, il Servizio Bilancio chiede se le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 4, nonché 22, comma 1 e 7.</p> <p><i>Al riguardo, si assicura che le risorse previste a copertura risultano effettivamente disponibili</i></p>								

luglio 1999, n. 303, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

A tale proposito si evidenzia che, come è dato ricavare dalle quantificazioni riportate dalla relazione tecnica, l'importo dell'onere previsto a regime a decorrere dall'anno 2024 risulterebbe superiore, sia pure nella misura estremamente esigua di 70 euro, rispetto a quello indicato nella disposizione. In ordine a tale discrepanza, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15,

<p>comma 36, 19, commi 1, 2 e 4 nonché 22, commi 1 e 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 4, nonché 22, comma 1 e 7.</p>	
<p>ARTICOLO 22, comma 1</p> <p>Potenziamento del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio</p> <p>Al riguardo, pur considerato che i dati e i parametri di quantificazioni forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa, si rileva, tuttavia, l'opportunità di acquisire un chiarimento circa l'importo riferito alla 13ª mensilità riportato dalla relazione tecnica (32.000 euro) ai fini della quantificazione dell'onere retributivo relativo al personale di provenienza extra ministeriale. Tale importo appare, infatti, sovradimensionato rispetto alla voce stipendiale relativa a 12 mensilità (euro 29.533,98) e non</p>	<p><i>in ordine alla prima osservazione si fa presente che l'indicazione della tredicesima nella misura riportata nella relazione tecnica è frutto di un mero errore materiale: l'importo corretto è pari ad euro 2.491,12 a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi nella misura del 38,38%. Pertanto, l'onere complessivo derivante dall'acquisizione delle 10 unità deve essere rideterminato in euro 229.609,47 per il 2023 ed euro 344.414,20 a decorrere dall'anno 2024.</i></p> <p>Inoltre il predetto Servizio evidenzia che a fronte della configurazione degli oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo</p> <p><i>Si conferma la correttezza della formulazione che prudenzialmente tiene conto della circostanza che il personale non dirigenziale in posizione di prestito possa provenire da Ministeri o da altre amministrazioni con differenti importi dei costi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza.</i></p>

<p>confrontabile con il dato riportato dalla medesima relazione tecnica con riguardo all'articolo 22, comma 7, di contenuto simile a quello della norma in esame (alla cui scheda si rinvia).</p> <p>Si evidenzia, comunque, che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo. Al riguardo si chiede pertanto di acquisire una valutazione del Governo.</p>	
<p>Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate</p>	<p><i>In merito ai profili di copertura finanziaria, si assicura che le risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano effettivamente disponibili anche per le annualità successive.</i></p>

<p>dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7.</p>	
<p>ARTICOLO 22, commi da 2 a 4 Modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute S.p.A.</p> <p>La relazione tecnica si limita ad affermare la neutralità finanziaria della disposizione. Al riguardo, appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria della norma riferita dalla relazione tecnica; ciò con specifico riferimento all'incremento dei componenti del CdA in favore dei quali è prevista, in ragione dello Statuto sociale della società, la corresponsione di compensi fissi e rimborsi spesa, e all'istituzione dell'amministratore delegato.</p>	<p>La norma interviene, sull'organizzazione di vertice della società, incrementando il numero di componenti del consiglio di amministrazione – da tre a cinque – e prevedendo la figura dell'Amministratore delegato con funzioni separate da quelle del Presidente. Ai sensi dell'art. 19, secondo capoverso, dello Statuto della società, come aggiornato, da ultimo, nell'Assemblea del 26 marzo 2020, “L'ammontare del compenso annuo fisso [...]”, spettante al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, “[...] viene determinato dall'assemblea e resta valido anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione da parte di quest'ultima”. L'intervento normativo in questione si limita ad una rimodulazione, sia in termini quantitativi che di funzioni, della struttura della governance societaria, senza prevedere effetti, neanche indiretti, sulla determinazione e/o corresponsione dei compensi annui spettanti alle predette cariche, la quale, ai sensi della citata previsione statutaria, resta una prerogativa della società Sport e Salute S.p.A. che conserva, in merito, piena libertà di determinazione.</p> <p>Ciò premesso, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione in oggetto, agli effetti della finanza pubblica; la società provvederà, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, a assumere le determinazioni necessarie alla luce della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ARTICOLO 22, commi 6 e 7 Istituzione della segreteria tecnico-amministrativa del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio</p> <p>In merito alle 15 unità non dirigenziali, la relazione tecnica precisa che queste saranno ripartite tra 10 unità ministeriali e 5 extra-ministeriali, con riconoscimento alle prime del solo regime retributivo accessorio della</p>	<p><i>Al riguardo, si conferma la correttezza della formulazione che prudenzialmente tiene conto della circostanza che il personale non dirigenziale in posizione di prestito possa provenire da Ministeri o da altre amministrazioni con differenti importi dei costi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza.</i></p>

<p>presidenza del Consiglio e alle seconde anche della componente fondamentale. Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e i parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa. Peraltro, si evidenzia che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo e non, come disposto dalla norma, in maniera puntuale. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.</p>	
<p>Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1. Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno</p>	<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>

<p>che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate degli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1.</p>	
<p>ARTICOLO 23, comma 1 Funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p>	
<p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sulla disciplina del servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, tra l'altro, rimodulando gli ambiti di competenza del servizio medesimo. Ciò posto, appare necessario, da un lato, che il Governo assicuri che il servizio fitosanitario possa provvedere allo svolgimento dei propri compiti, quali derivanti dai mutati ambiti di competenza, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la</p>	<p><i>Circa la richiesta di valutare l'opportunità di inserire nel testo delle disposizioni un'apposita clausola di neutralità finanziaria, non si hanno osservazioni</i></p>

<p>finanza pubblica, dall'altro, che si valuti l'opportunità di inserire nel testo delle disposizioni un'apposita clausola di neutralità finanziaria.</p>	
<p>ARTICOLO 24 Riorganizzazione di Fornez PA <u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme intervengono sulle attività dell'Associazione Fornez PA prevedendo che essa possa essere chiamata a fornire ulteriori prestazioni su richiesta di specifiche amministrazioni pubbliche. In proposito si evidenzia che, a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 6/2010, le amministrazioni medesime possono avvalersi di Fornez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Tanto premesso non si formulano osservazioni con riferimento allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti a Fornez PA tenuto conto, inoltre, di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per il medesimo ente di svolgere le funzioni ad esso attribuite con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito si evidenzia che in occasione di provvedimenti analoghi relativi a Fornez PA, il Governo aveva già chiarito che la</p>	<p>Con riguardo alla richiesta del Servizio bilancio, si richiamano i commi 1 e 3 dell'articolo 7 del DPCM 23.08.2022, n. 143, recante «Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici», i quali stabiliscono, rispettivamente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «1. Agli organi straordinari di amministrazione e di controllo, ove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'organo sostituito»; • «3. Qualora gli organi straordinari sostituiscano più organi di amministrazione, il compenso attribuito non può essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore». <p>Ciò posto, si ritiene che possa confermarsi che gli eventuali emolumenti da corrispondere al commissario straordinario troveranno compensazione nei risparmi derivanti dalla decadenza degli attuali organi di direzione.</p> <p>. Nulla da eccepire sulla richiesta di inserire prudenzialmente una clausola di neutralità finanziaria.</p>

copertura degli oneri derivanti da prestazioni rese da Formez viene disposta a valere sui compensi previsti nei contratti o nelle convenzioni stipulati con le amministrazioni richiedenti lo svolgimento di tali prestazioni. In particolare, il Governo, con nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato durante l'esame del D.L. n. 80/2021 (A.C. 3243, XVIII legislatura), ha specificato che "Formez PA rinviene le proprie risorse finanziarie in parte ope legis, e in parte (considerevole) attraverso lo svolgimento delle proprie attività svolte mediante contratti o convenzioni di diritto privato. Ne consegue, pertanto, che le nuove attività attribuite a Formez saranno assolte mediante la stipula di contratti e convenzioni con le amministrazioni che si avvarranno di tale Associazione".

Le norme, inoltre, in relazione ad altre modifiche apportate alle pregresse norme su Formez PA, prevedono la decadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione, con conseguenza attribuzione al Capo di Dipartimento della funzione pubblica della funzione di Commissario straordinario. Anche su tale disposizione non si hanno osservazioni da formulare nel

<p>presupposto, sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che eventuali compensi aggiuntivi spettanti al Commissario non eccedano i compensi e gli altri emolumenti che sarebbero stati eventualmente corrisposti, durante il periodo di gestione commissariale, al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione.</p> <p>Tutto ciò considerato, potrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'intero articolo 24.</p>	
<p>ARTICOLO 25</p> <p>Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.</p>	
<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si fa presente che il comma 11 dell'articolo 25 prevede agli oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla costituzione da parte del Ministero del turismo della società per azioni ENIT Spa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo</p>	<p>Sul punto, si segnala che gli oneri oggetto di copertura sono quelli derivanti dal solo comma 1. Si rappresenta, inoltre, che, con riferimento al comma 11 dell'articolo 25, l'accantonamento del fondo speciale di competenza di questo Ministero utilizzato a copertura è quello di "conto capitale" e NON di "parte capitale".</p>

speciale di “parte capitale” di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Ciò posto, al fine di rendere esplicita la corrispondenza temporale tra gli oneri e la relativa copertura, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare, anche al comma 1 dello stesso articolo 25, relativo alla determinazione del capitale sociale iniziale della futura ENIT SPA, che la spesa ivi prevista avrà luogo nell’anno 2023.

Sotto il profilo formale, con riferimento al comma 11, dovrebbe valutarsi l’opportunità di precisare che l’accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero del turismo utilizzato a copertura è quello di “conto capitale”, anziché di “parte capitale”, nonché di specificare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli derivanti dal solo comma 1, giacché agli ulteriori commi da 2 a 10, ivi richiamati, non sono ascritti effetti finanziari, come si ricava anche dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.

<p>Con riferimento a quanto segnalato, si ritiene in ogni caso utile acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>ARTICOLO 26 Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori</p> <p>Si rammenta che la LILT è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. In proposito, si osserva che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa, richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo: in proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare il numero delle assunzioni in termini puntuali, a fronte di un'autorizzazione di spesa configurata come limite massimo, tenuto conto del carattere rigido ed obbligatorio delle spese per retribuzioni, che potrebbero registrare incrementi.</p>
	<p><i>Al riguardo, si conferma, contrariamente a quanto asserito, che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26 comma 1 è indicata in modo puntuale, coerentemente con le unità autorizzate in un numero determinato.</i></p>